SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 settembre 1996, n. 561.

Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente la «Disciplina del commercio»;

Visti, in particolare, gli articoli 37 e 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, che demandano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la determinazione delle tabelle merceologiche e l'emanazione delle norme di esecuzione;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la opportunità di apportare alcune modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, concernente le norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426;

Sentito il parere delle organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo;

Udito il parere n. 727/96 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;

Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 381403 dell'8 agosto 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Tabelle merceologiche per rivendite di generi di monopolio e distributori di carburante

1. Le tabelle merceologiche per i titolari di rivendite di generi di monopolio e di titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti, istituite dall'art. 56, comma 9, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e contenute nell'allegato 9 di tale decreto, sono sostituite da quelle contenute nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. Coloro che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono titolari delle vecchie tabelle di cui al comma 1 hanno titolo a che l'iscrizione e l'autorizzazione siano modificate d'ufficio in relazione alle nuove tabelle previste.

Art. 2.

Tabella merceologica XIV

1. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, è sostituito dai seguenti:

«*3*. Ai fini del comma 2 sono individuate le seguenti categorie: prodotti per la persona; prodotti per la casa; prodotti per lo sport ed il tempo libero; prodotti culturali, d'arte e da collezione; prodotti per l'edilizia; prodotti di meccanica strumentale, macchinari ed attrezzature; prodotti vari. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato raggruppa i prodotti appartenenti alla tabella XIV nelle suddette categorie in modo da assicurare che l'iscrizione nel registro ed il rilascio della autorizzazione avvenga secondo criteri di uniformità.

3-bis. Qualora il titolare dell'autorizzazione alla vendita di una o più categorie di prodotti appartenenti alla tabella merceologica XIV di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, presenti domanda per ottenere l'autorizzazione alla vendita di altre categorie della stessa tabella, la domanda è accolta alla sola condizione che sia iscritto nel registro di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.».

2. Coloro che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso di iscrizione o di autorizzazione per una o più categorie della tabella XIV hanno titolo a che l'iscrizione e l'autorizzazione siano modificate d'ufficio in relazione alle nuove categorie previste al comma 3 dell'art. 7.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 settembre 1996

Il Ministro: BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1996
Registro n. 1 Industria, foglio n. 188

ALLEGATO 1
(art. 1, comma 1)

TABELLA PER TITOLARI DI RIVENDITE
DI GENERI DI MONOPOLIO

Articoli per fumatori.

Francobolli da collezione e articoli filatelici.

Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti.

Tessere prepagate per servizi vari.

Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computers e fax).

Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, portachiavi e simili

Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare

Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche)

Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.

Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria).

Articoli di chincaglieria purchè realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi ecc.)

Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili).

Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri «usa e getta» e simili.

Detersivi, insetticidi in confezioni originali; deodoranti.

Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi.

Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).

Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate

Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici.

Fiori e piante artificiali

Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature.

Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili).

Orologi a batteria in materiali non preziosi.

Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.

TABELLA PER I TITOLARI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI

Ricambi e accessori per i veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso, catene da neve, corde elastiche per fissaggio bagagli, portabagagli, portasci, spoiler, frangisole, shampoo per auto.

Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate, manuali tecnici per auto, impermeabili tascabili pronto impiego.

Specchi, pettini, forbici, nastri, spazzole, ventagli, necesseires per viaggio e per toletta, purché in metalli e materie non preziosi.

Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette registrate o da registrare.

Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.

Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria).

Apriscatole, levacapsule, tagliacarte in metalli e materie non preziosi.

Spaghi, turaccioli, stuzzicadenti.

Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri «usa e getta» e simili.

Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti, (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili).

Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il contenuto delle tabelle merceologiche per i titolari di rivendite di generi di monopolio e distributori di carburante di cui all'allegato 9 al D.M. 4 agosto 1988, n. 375, era il seguente:

«TABELLA PER I TITOLARI DI RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO

Articoli per fumatori

Francobolli per collezione ed altri articoli per filatelici.

Moduli e stampati in genere per comunicazioni e richieste indirizzate a enti pubblici moduli per contratti soggetti a registrazione.

Articoli di cartoleria e cancelleria; mappe stradali e catastali.

Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, porta chiavi e simili.

Posateria, temperini, piccole calamite, fibbie, specchi, pettini, forbici e bigodini.

Necessaires per viaggio e per toletta, purché in metalli e materie non preziosi.

Articoli e servizi per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia, nastri, spazzole, ventagli, in metalli e materie non preziosi.

Apriscatole, levacapsule, tagliacarte in metalli e materie non preziosi.

Pellicole cinematografiche, musicassette e video cassette da registrare.

Lampade e torce elettriche, pile.

Cerette e prodotti per la depilazione, saponi, dentifrici, spazzolini da denti, per unghie, shampoo, bagno-schiuma, rasoi, lamette, pennelli per barba, creme e schiuma da barba, dopobarba, netta-orecchie, fermacapelli e retine per capelli, profumi, acque da toletta, acque di colonia, deodoranti, balsamo per capelli, smalti per unghie, creme per le mani, per il viso e per il corpo, cipria, ombretti, mascara, fard, matite per occhi e labbra, rossetti, accessori per manicure, prodotti abbronzanti e liquidi o creme solari e simili.

Caramelle, confetti, cioccolatini e pastigliaggi in genere, gomme americane e simili, biscotti preconfezionati e simili

Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria) quali portafogli, portamonete, portassegni, portatessere, portafoto e simili, portachiavi, portacarte, cinture, cinturini per orologi.

Articoli di cera, spaghi, ceralacca, turaccioli, stuzzicadenti.

Fazzoletti, piatti e bicchieri di carta, carta igienica.

Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti.

Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili), cotone idrofilo.

Articoli sportivi (meno i capi di abbigliamento e le calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti; distintivi sportivi.

Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).

Giocattoli (non sono comprese le biciclette), articoli per carnevale, per presepi, alberi di Natale ed addobbi natalizi, pasquali e per altre feste o ricorrenze a carattere civile o religioso; articoli per feste e giochi di società: giochi pirici.

Fiori artificiali.

Lucidi e tinture per stoffe e calzature, lacci, tacchi, solette, calzascarpe ed altri accessori per calzature.

TABELLA PER I TITOLARI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI

Ricambi e accessori per veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 7, comma 3, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, era il seguente: «3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato raggruppa in categorie, le più ampie possibili, i prodotti appartenenti alla tabella XIV, allo scopo di assicurare che l'iscrizione nel registro per tali prodotti nelle varie camere di commercio avvenga secondo criteri di uniformità».

96G0588

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 settembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Gorizia e Udine.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 19 giugno 1996 nella provincia di Gorizia;

grandinate dal 19 giugno 1996 all'8 luglio 1996 nella provincia di Udine;

piogge alluvionali dal 21 giugno 1996 all'8 luglio 1996 nella provincia di Udine;

venti impetuosi del 29 giugno 1996 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Gorizia: grandinate del 19 maggio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Farra d'Isonzo, Gorizia, Grado, Mossa, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino.

Udine:

grandinate del 19 giugno 1996, del 22 giugno 1996, dell'8 luglio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Cavazzo Carnico, Fiumicello, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Ronchis, San Giorgio di Nogaro, Teor, Tolmezzo, Verzegnis;

piogge alluvionali dal 21 giugno 1996 al 22 giugno 1996, dal 7 luglio 1996 all'8 luglio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Arta Terme, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Paularo, Pontebba, Tolmezzo, Zuglio;

piogge alluvionali dal 21 giugno 1996 al 22 giugno 1996, dal 7 luglio 1996 all'8 luglio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Arta Terme, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Paularo, Pontebba, Resiutta, Tolmezzo, Verzegnis, Zuglio;

piogge alluvionali dal 21 giugno 1996 al 22 giugno 1996, dal 7 luglio 1996 all'8 luglio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei

comuni di Arta Terme, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Paularo, Pontebba, Resiutta, Tolmezzo, Venzone, Verzegnis;

venti impetuosi del 29 giugno 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di San Leonardo.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A7018

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 10 luglio 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 dell'8 agosto 1994, relativi ai settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;

Sentito il parere dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in medicina e chirurgia, di cui alla tabella XVIII allegata al predetto regio decreto n. 1652/1938;

Decreta:

Art. 1.

La tabella XVIII concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, e annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, nonché le successive modificazioni e integrazioni, è soppressa e sostituita dalla nuova tabella XVIII allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le università adegueranno l'ordinamento del corso di laurea in medicina e chirurgia, istituito presso le proprie sedi, a quello stabilito dall'allegata tabella XVIII, con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1996

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 194

TABELLA XVIII - CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

1. FINALITA', NORME GENERALI E DI PROGRAMMAZIONE

1.1 - Titolo e norme di ammissione; riconoscimento degli studi compiuti

Si è ammessi al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia se si è in possesso di licenza di Scuola media superiore (maturità quinquennale) o titolo estero equipollente. Le norme di ammissione, di pertinenza di ciascun Ateneo, devono essere adeguate alle necessità di fornire agli studenti standards formativi conformi alle normative e raccomandazioni dell'Advisory Committee on Medical Training dell'Unione Europea ed alle eventuali disposizioni integrative nazionali.

Il Consiglio di Corso di Laurea (CCL) ed il Consiglio di Facoltà (CdF), per le rispettive competenze, possono riconoscere come utili nel Corso di Laurea adeguati studi di livello universitario, seguiti presso Università o Istituti di Istruzione universitaria riconosciuti, sulla base della validità culturale e professionalizzante del curriculum seguito.

L'accreditamento degli studi compiuti può dar luogo ad abbreviazioni di corso.

1.2 - Scopo del Corso di Laurea

Il Corso di Laurea è rivolto a fornire le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio della professione medica; esso fornisce inoltre le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente ed i fondamenti metodologici della ricerca scientifica.

Lo studente nel complessivo corso degli studi deve pertanto acquisire un livello di autonomia professionale decisionale ed operativa tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza dei successivi livelli di formazione postlaurea.

La formazione deve caratterizzarsi per un approccio olistico ai problemi di salute della persona sana o malata, anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che la circonda.

A tal fine lo studente deve percorrere, in differenti e coordinate fasi di apprendimento, un itinerario formativo che lo porti ad acquisire:
- le conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale;
- la capacità di rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico, ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato;
- le abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo.

Lo studente deve inoltre acquisire:
- la conoscenza dei valori etici e storici della medicina;
- la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari;
- la capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie di gruppo, applicando, nelle decisioni mediche, anche i principi dell'economia sanitaria;
- la capacità di riconoscere i problemi sanitari della comunità.

1.3 - Durata ed articolazione del Corso di Laurea

La durata del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia è di 6 anni e comporta 5.500 ore di attività formativa; ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del DPR 382/1980, la didattica del Corso di Laurea è di norma organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno: i cicli, di seguito indicati convenzionalmente come semestri, hanno inizio nei mesi di ottobre e di marzo, rispettivamente, ed hanno una durata complessiva di almeno 28 settimane.

Le 5.500 ore di attività formativa, intese come monte ore complessivo necessario allo studente per il conseguimento della laurea, comprendono:

a) attività didattica formale (lezioni), per non più di 1.800 ore complessive;

b) attività di didattica interattiva, volte all'analisi, alla discussione ed alla soluzione di problemi biomedici, nonchè alla pratica clinica: questa attività è organizzata preferibilmente in piccoli gruppi con l'assistenza di tutori (didattica tutoriale), ed è finalizzata all'apprendimento di obiettivi didattici sia cognitivi, sia pratici sia relazionali e applicativi, per non meno di 1.700 ore, di cui 4/5 dedicate alla fase clinica;

c) attività d'internato obbligatorio e di preparazione della tesi di laurea, per circa 800 ore;

d) apprendimento autonomo e guidato, programmato dal CCL in conformità al Regolamento didattico, per circa 1.200 ore, da effettuare preferibilmente entro le strutture didattiche della Facoltà, di norma nell'ambito delle fasi preclinica e clinica.

Nella ripartizione del monte-ore tra le diverse modalità di attività formativa, il CCL deve tener conto delle necessità di favorire una crescita globale dello studente e di garantire al curriculum il massimo grado di coerenza ed integrazione complessiva tra i diversi momenti formativi.

In particolare, la pianificazione didattica dovrà tener conto del succedersi nella maturazione professionale dello studente, di una fase formativa di base, di una preclinica e di una clinica.

L'attività didattico-formativa nelle scienze precliniche e cliniche deve aver inizio a partire almeno dal terzo anno di corso.

1.4 - Valutazione qualitativa dell'efficienza didattica

Nell'ambito dei programmi di valutazione promossi dalle Facoltà, l'efficienza didattica del Corso di Laurea è sottoposta con frequenza almeno triennale a verifica qualitativa.

2. ORDINAMENTO DIDATTICO

2.1 - Aree didattico-formative, corsi integrati, crediti

In base a criteri di omogeneità di contenuti e/o di affinità metodologiche, le attività didattiche sono ordinate in aree didattico-formative che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti, idonei a far raggiungere allo studente un'adeguata preparazione.

Le aree didattico-formative sono articolate in uno o più Corsi integrati, costituiti di norma da diversi settori scientifico-disciplinari. Per ogni area didattico-formativa sono previste attività didattiche opzionali. Corsi integrati ed attività opzionali realizzano gli obiettivi didattici di area.

Alla realizzazione degli obiettivi didattici di ogni area, in accordo con la pianificazione didattica complessiva definita dal Consiglio di Corso di Laurea, concorrono, per le rispettive competenze, i docenti titolari delle discipline afferenti ai settori-disciplinari indicati per ogni area.

La titolarità delle discipline identifica esclusivamente le competenze scientifiche e professionali del docente, ma non conferisce alle discipline stesse alcuna autonomia didattica. Non sono pertanto consentiti moduli didattici autonomi o verifiche di profitto per singole discipline.

Ad ogni area didattico-formativa sono assegnati crediti didattici. I crediti rappresentano le unità di misura convenzionali da utilizzare per:

- la quantificazione del peso e del valore relativo degli obiettivi didattici di ogni singola area, riferiti sia ai corsi integrati che alle attività didattiche opzionali, che gli studenti debbono perseguire con il Piano di studio;
- la programmazione didattica del Corso di Laurea, finalizzata al conseguimento degli obiettivi previsti per ogni area;
- la stesura dei Piani di studio individuali e la loro valutazione da parte del CCL;
- il riconoscimento, anche da parte di altre Università, della equipollenza di differenti attività didattico-formative.

Gli obiettivi didattici del Corso di Laurea, raggiungibili mediante la frequenza alle attività didattiche di cui al punti a) e b) dell'art. 1.3 del presente ordinamento, corrispondono convenzionalmente a 1000 crediti complessivi. In ogni caso, 700 crediti devono essere conseguiti mediante la frequenza ai corsi integrati e 300 mediante la frequenza ad attività didattiche opzionali scelte dallo studente; queste comprendono corsi monografici ed internati.

Non vengono attribuiti crediti alle attività didattiche di cui ai punti c) e d) dell'art. 1.3, le quali peraltro costituiscono parte integrante ed irrinunziabile del curriculum e sono oggetto di programmazione e di certificazione.

2.2 - Programmazione didattica

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del DPR n. 382/1980, il Consiglio di Corso di Laurea, prima dell'inizio di ciascun Anno Accademico, stabilisce le modalità di coordinamento didattico dell'intero curriculum.

In particolare il CCL ha la responsabilità complessiva della pianificazione didattica; secondo le funzioni proprie previste dall'art. 11 comma 2 della Legge 19 novembre 1990 n. 341, in conformità al Regolamento didattico, il CCL:

a) predispone l'elenco delle attività didattiche pertinenti ai corsi integrati ed i relativi programmi, finalizzati al conseguimento degli obiettivi propri di ogni area, eliminando ridondanze e ripetizioni e verificandone l'essenzialità;
b) delibera l' attivazione di uno o più Corsi Integrati per ogni area, per un numero complessivo non superiore a 36 nell'intero Corso di Laurea, ne definisce denominazione e numero di crediti in relazione agli obiettivi didattici e nomina un coordinatore per ogni Corso Integrato;
c) predispone l'elenco delle attività didattiche obbligatorie e di quelle opzionali per ogni area;
d) approva, prima dell'inizio di ogni Anno Accademico, i piani di studio degli studenti, limitatamente alle attività didattiche opzionali;
e) organizza la ripartizione tra i docenti dei compiti didattici e dei tempi necessari al loro espletamento, nel rispetto delle competenze individuali;
f) sposta di area, ove ritenuto opportuno per la migliore articolazione delle diverse fasi formative, obiettivi didattici e relativi crediti;
g) promuove corsi di formazione pedagogica per i docenti.

I programmi didattici per obiettivi di tutti i Corsi Integrati, l'elenco delle attività didattiche opzionali, con i relativi crediti, ed i nominativi dei docenti debbono essere pubblicati prima dell'inizio di ogni anno accademico.

2.3 Corsi monografici, Seminari, Internati elettivi (attività didattiche opzionali)

Il CCL predispone l'elenco delle attività didattiche consigliate per il piano di Studi ufficiale corrispondenti a 1000 crediti.

Il CCL predispone annualmente, per ogni area, un elenco di attività didattiche opzionali, finalizzate all'approfondimento di specifiche competenze o conoscenze corrispondenti alle personali inclinazioni dello studente.

Esse consistono in corsi monografici, in seminari anche interdisciplinari ed in internati opzionali in laboratori di ricerca o in reparti clinici italiani o esteri, purchè organicamente finalizzati al conseguimento di specifiche competenze, conoscenze o capacità professionali.

Le attività didattiche opzionali sono parte integrante del piano di studi e del curriculum formativo dello studente; esse sono riferite alle diverse aree formative e costituiscono attività ufficiale d'insegnamento da parte dei docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari specificatamente elencati, per ogni area, al successivo punto 2.4.1.

Tali attività vengono prescelte dallo studente prima dell'inizio di ogni anno accademico, fino alla concorrenza di 300 crediti nei 6 anni. Esse rientrano nel calendario ufficiale, che deve essere pianificato in modo tale da lasciare adeguati spazi settimanali dedicati esclusivamente ad esse. La frequenza alle attività didattiche prescelte dallo studente è obbligatoria, deve essere certificata dai docenti e contribuisce al raggiungimento dalle 5500 ore del monte ore didattico.

La partecipazione alle attività didattiche opzionali non dà luogo a verifiche di profitto, ma concorre, secondo le indicazioni del CCL, alla determinazione del voto di laurea ed alla valutazione per l'ammissione alla Scuole di Specializzazione.

2.4 - Curriculum degli studi

Sono qui di seguito indicati:
a) le aree didattico-formative;
b) gli obiettivi didattici di area, comunque irrinunziabili;
c) i settori scientifico-disciplinari utilizzabili anche parzialmente per la costituzione dei Corsi Integrati e per la definizione delle attività didattiche opzionali;
d) il numero di crediti pertinenti ai Corsi Integrati di ogni area.

Per motivate ragioni, coerenti con l'articolazione degli obiettivi didattici, i singoli CCL possono utilizzare le competenze didattiche dei settori scientifico-disciplinari con i relativi crediti anche parzialmente in aree diverse da quelle indicate.

2.4.1 Aree didattico-formative

A. FASE FORMATIVA DI BASE

1. Area delle scienze fondamentali applicate agli studi medici
Obiettivo: lo studente deve:
- comprendere l'organizzazione biologica fondamentale ed i processi cellulari di base degli organismi viventi;
- conoscere i meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione genetica a livello cellulare e molecolare;

- conoscere le nozioni fondamentali e le metodologie di fisica e statistica utili per comprendere ed intepretare i fenomeni biomedici.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.
Settori scientifico-disciplinari: A01D matematiche complementari, B01B Fisica, F01X Statistica medica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni, M10A Psicologia generale.

2. Area della morfologia umana
Obiettivo: lo studente deve:
- conoscere l'organizzazione strutturale del corpo; con le sue principali applicazioni di carattere anatomo-clinico, dal livello macroscopico a quello microscopico sino ai principali aspetti ultrastrutturali e i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo embrionale e del differenziamento;
- conoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi, degli apparati, degli organi, dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari dell'organismo umano, nonchè i loro principali correlati morfo-funzionali.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.
Settori scientifico-disciplinari: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

3. Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole d'interesse biologico
Obiettivo: lo studente deve:
- aver compreso i meccanismi biochimici che regolano le attività metaboliche;
- conoscere i fondamenti delle principali metodiche di laboratorio applicabili allo studio qualitativo e quantitativo dei fenomeni biologici significativi in medicina.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.
Settori scientifico-disciplinari: E05A Biochimica, E04B Biologia molecolare.

4. Area delle funzioni biologiche integrate degli organi ed apparati umani
Obiettivo: lo studente deve:
- conoscere le modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed i meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni normali;
- interpretare i principali reperti funzionali nell'uomo sano;
- conoscere i principi delle applicazioni alla medicina della biofisica e delle tecnologie biomediche.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.
Settori scientifico-disciplinari: E06A Fisiologia Umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E10X Biofisica medica, K06X Bioingegneria

B. FASE PRECLINICA

5. Area della patologia e fisiopatologia generale
Obiettivo: lo studente deve:
- conoscere le cause della malattie dell'uomo, interpretandone i meccanismi patogenetici e fisiopatologici fondamentali;
- conoscere i meccanismi biologici fondamentali di difesa e quelli patologici del sistema immunitario;
- conoscere il rapporto tra microorganismi ed ospite nelle infezioni umane, nonchè i relativi meccanismi di difesa.

Crediti: 55
Settori scientifico-disciplinari: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, E12X Microbiologia generale, F04A Patologia generale, V32B Parassitologia e malattie parassitàrie.

6. Area della propedeutica clinica
Obiettivo: lo studente deve:
- realizzare una comunicazione adeguata con il paziente ed i suoi familiari, nella consapevolezza dei valori propri ed altrui;
- applicare correttamente le metodologie atte a rilevare i reperti, funzionali e di laboratorio, interpretandoli criticamente anche sotto il profilo fisiopatologico, ai fini della diagnosi e della prognosi;
- valutare i dati epidemiologici e conoscerne l'impiego ai fini della promozione della salute e della prevenzione delle malattie nei singoli e nelle comunità;
- applicare nelle decisioni mediche i principi essenziali di economia sanitaria;
- conoscere i concetti fondamentali delle scienze umane riguardanti l'evoluzione storica dei valori della medicina compresi quelli etici;
- acquisire abilità di valutazione di atti medici all'interno dell'èquipe sanitaria.

Crediti: 60
Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina Interna, F08A Chirurgia Generale; M11E Psicologia Clinica, F01X Statistica medica, F02X Storia della Medicina, E05B Biochimica Clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04B Patologia clinica, F22A Igiene generale ed applicata, Q05A Sociologia Generale, P01B Politica economica.

C. FASE CLINICA

7. Area della patologia sistematica e integrata medico-chirurgica
Obiettivo: lo studente deve:
- dimostrare una adeguata conoscenza sistematica delle malattie più rilevanti dei diversi apparati, sotto il profilo nosografico, eziopatogenico, fisiopatologico e clinico, nel contesto di una visione unitaria e globale della patologia umana;
- essere in grado di valutare criticamente e correlare tra loro tra loro i sintomi clinici, i segni fisici, le alterazioni funzionali rilevati nell'uomo con le lesioni anatomopatologiche, intepretandone i meccanismi di produzione e comprendendone il significato clinico.

Crediti: 110
Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia Patologica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07H Reumatologia, F07I Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia

8. Area delle scienze del comportamento
Obiettivo: lo studente deve:
- dimostrare la conoscenza dei principi che fondano l'analisi del comportamento della persona;
- essere in grado di riconoscere le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi, indicandone gli indirizzi terapeutici preventivi e riabilitativi.

Crediti: 15
Settori scientifico-disciplinari: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

9. Area delle scienze neurologiche
Obiettivo: lo studente deve essere in grado di riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico, anatomopatologico e clinico, le principali alterazioni del sistema nervoso, fornendone l'interpretazione eziopatogenetica e sapendone indicare gli indirizzi diagnostici e terapeutici.

Crediti: 15
Settori scientifico-disciplinari: F06B Neuropatologia, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia

10. Area delle specialità medico-chirurgiche
Obiettivo: lo studente deve essere in grado:
- di riconoscere le più frequenti malattie otorinolaringoiatriche, cutanee, veneree, odontostomatologiche e del cavo orale, dell'apparato locomotore e di quello visivo, indicandone i principali indirizzi terapeutici;
- individuare le condizioni che, in questo ambito, necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 40
Settori scientifico-disciplinari: F07H Reumatologia, F08B Chirurgia plastica, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F14X Malattie dell'apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F17X Malattie cutanee e veneree

11. Area di clinica medica e chirurgica
Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:
- integrare sintomi, segni e alterazioni strutturali e funzionali e aggregarli in una valutazione globale dello stato di salute del singolo individuo, adulto ed anziano, sotto il profilo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;
- analizzare e risolvere i problemi clinici di ordine internistico, chirurgico ed oncologico, valutando i rapporti tra benefici, rischi e costi.

Crediti: 90
Settori scientifico-disciplinari: F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia

12. Area di farmacologia e tossicologia
Obiettivo: lo studente deve:
- conoscere la farmacodinamica, la cinetica, gli effetti collaterali indesiderati, gli aspetti tossicologici, le basi terapeutiche e le modalità di somministrazione dei farmaci più significativi nella pratica medica.

Crediti: 30, di cui 10 spendibili in conferenze clinico-patologiche
Settore scientifico-disciplinare: E07X Farmacologia.

13. Area di pediatria generale e specialistica
Obiettivo: lo studente deve:
- conoscere, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e riabilitativo, le problematiche relative allo stato di salute e di malattia nell'età neonatale,

nell'infanzia e nell'adolescenza, di competenza del medico non specialista;
- essere in grado d'individuare le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista e di pianificare gli interventi medici essenziali nei confronti dei principali problemi per frequenza e per rischio della patologia specialistica pediatrica.

Crediti: 20
Settori scientifico-disciplinari: F08C Chirurgia pediatrica e infantile, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

14. Area di ginecologia ed ostetricia
Obiettivo: lo studente deve:
- conoscere le problematiche fisiopatologiche, psicologiche e cliniche (sotto il profilo preventivo, diagnostico e terapeutico), riguardanti la fertilità, la procreazione, la gravidanza, la morbilità prenatale ed il parto;
- essere in grado di riconoscere le forme più frequenti di patologia ginecologica, indicandone le misure preventive e terapeutiche fondamentali ed individuando le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 15
Settore scientifico-disciplinare: F20X Ginecologia e ostetricia.

15. Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche
Obiettivo: lo studente deve:
- conoscere i quadri anatomo-patologici, ivi comprese le lesioni cellulari, tessutali e d'organo e la loro evoluzione in rapporto alle malattie più rilevanti dei diversi apparati;
- conoscere l'apporto dell'anatomia patologica nel processo decisionale del medico, utilizzando i contributi della diagnostica istopatologica e citopatologica, sia nella diagnosi che nella prevenzione, prognosi e terapia delle malattie del singolo paziente.

Crediti: 20, di cui 5 spendibili in conferenze clinico-patologiche
Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F06B Neuropatologia

16. Area della diagnostica per immagini e della radioterapia
Obiettivo: lo studente deve:
- saper proporre, in maniera corretta, le diverse procedure di diagnostica per immagini, valutandone rischi, costi e benefici;
- saper interpretare i referti diagnostici;
- conoscere le indicazioni e le metodologie per l'uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi;
- aver conoscenza delle principali norme di fisica sanitaria e di radioprotezione.

Crediti: 15
Settori scientifico-disciplinari: B01B Fisica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia

17. Area delle emergenze medico-chirurgiche
Obiettivo: lo studente deve:
- riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Crediti: 25
Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, 21X Anestesiologia

18. Area della medicina e sanità pubblica
Obiettivo: lo studente deve:
- conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e delle comunità;
- mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro, individuando le situazioni di competenza specialistica;
- saper operare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria, nonchè delle norme deontologiche e di responsabilità professionale;
- essere in grado di indicare i principi e le applicazioni della medicina preventiva a livello delle comunità locali.

Crediti: 30
Settori scientifico disciplinari: F22A Igiene generale e applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

2.4.2 Attività di internato e preparazione della tesi di laurea: apprendimento autonomo
Obiettivo: in riferimento ai punti c) e d) dell'art. 1.3 del presente Ordinamento, lo studente deve essere in grado di:
- acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente;
- effettuare una corretta ricerca bibliografica;
- aver personalmente acquisito un'adeguata esperienza dalla frequenza di laboratori di ricerca, reparti di diagnosi e cura, servizi con funzioni sanitarie.

Deve inoltre preparare personalmente la Tesi di Laurea.
Le frequenze presso strutture sanitarie possono essere in parte svolte, previa approvazione del CCL, presso altre Facoltà di Medicina, italiane e straniere, o altre qualificate istituzioni, comprese quelle territoriali.

2.4.3 Corso di Lingua Inglese

Lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze basilari dell'inglese scientifico, finalizzate all'acquisizione d'una capacità d'aggiornamento in medicina sperimentale e clinica.

Il relativo accertamento di profitto, necessario per l'ammissione al IV anno del corso di studi, consiste, salvo diversa prescrizione del CCL, nella valutazione della capacità di comprensione di un testo medico-scientifico inglese e dà luogo ad un giudizio di "idoneo/non idoneo".

I docenti di lingua inglese sono acquisiti mediante forme di affidamento, di contratto, di lettorato o in quanto professori di ruolo nel settore L18C Linguistica Inglese.

2.5 Piano di studi ed esami

La tipologia degli esami deve essere conforme al contenuto ed alle modalità dell'insegnamento. Il CCL stabilisce il numero complessivo di esami necessari al conseguimento della laurea.

Gli esami possono essere di semestre o di Corso Integrato. Possono essere adottate contemporaneamente, e per anni di corso diversi, entrambe le modalità.

Gli esami di semestre (in numero di 12 nell'intero Corso di Laurea) valutano il conseguimento degli obiettivi didattici relativi a tutti i Corsi Integrati svolti in ciascun semestre; essi sono effettuati alla fine di ogni semestre, con eventuale recupero nella sessione di settembre.

Gli esami di Corso Integrato (in numero non superiore a 36 nell'intero Corso di Laurea) valutano il profitto raggiunto nei singoli Corsi Integrati delle diverse aree.

La successione dei Corsi Integrati e dei relativi esami è stabilita dal CCL. Le verifiche in itinere, quando attuate, non hanno alcun valore certificativo.

Gli esami di Corso Integrato per gli studenti in corso sono effettuati esclusivamente in specifiche sessioni, delle quali una al termine di ciascun semestre ed una, riservata alle prove di recupero, a settembre. Esse sono collocate nei periodi in cui non viene svolta attività didattica.

Il prolungamento delle sessioni di esame a febbraio (art. 1 della legge n. 8/1955) è utilizzabile solo per il recupero di esami di Corso Integrato.

Non possono essere iscritti all'anno successivo gli studenti che alla conclusione della sessione di settembre abbiano più di due esami di Corso integrato in arretrato.

Per essere ammesso a sostenere l'Esame di Laurea lo studente deve aver seguito tutti i Corsi Integrati e le attività didattiche opzionali per 5.500 ore di attività formativa e per complessivi 1000 crediti, ed aver superato i relativi esami; per le modalità di svolgimento dell'Esame di Laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Le Commissioni d'esame sono costituite da tre docenti dei settori scientifico-disciplinari che afferiscono ai corsi integrati oggetto delle prove d'esame.

3. SPERIMENTAZIONE DIDATTICA

Nel quadro delle norme sulla sperimentazione didattica, ai sensi del II comma dell'art. 11 della legge 341/1990, fatta salva l'osservanza di quanto disposto ai punti 2.1 e 2.5 del presente ordinamento, i singoli CCL hanno libertà di pianificazione e programmazione didattica, riguardo all'intero corso di Laurea o solo a sue parti.

4. TIROCINIO

Per essere ammessi a sostenere l'Esame di abilitazione all'esercizio professionale, i tirocinanti in Medicina e Chirurgia devono aver compiuto, avendo sostenuto positivamente tutti gli esami previsti dall'ordinamento didattico, un Tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio Sanitario Nazionale od equiparati aventi i requisiti d'idoneità di cui al Decreto interministeriale 9 novembre 1982, per la durata di almeno un anno, a rotazione in reparti o servizi di medicina interna, chirurgia generale, pediatria, ostetricia e ginecologia, urgenza ed emergenza, medicina di laboratorio.

Il numero dei posti dei tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio Sanitario Nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alle disponibilità di posti dichiarate dalle Facoltà mediche, sentite le Unità Sanitarie Locali, le Aziende sanitarie e gli altri Istituti ed Enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso Decreto sono stabilite le modalità d'iscrizione per lo svolgimento del Tirocinio. I tirocinanti sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di un'adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui si svolge il Tirocinio.

5. NORME FINALI E TRANSITORIE

Dopo la pubblicazione del presente Ordinamento sulla G.U. e ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n.341, i CCL son tenuti a

darsi un Regolamento, in conformità a quello didattico di Ateneo.

Gli studenti immatricolati entro l'anno accademico 1995/96 possono optare tra il Tirocinio di durata annuale, prevista da questo ordinamento tabellare, e quello di durata semestrale prevista dal precedente ordinamento, fermo restando le modalità di svolgimento del tirocinio a rotazione tra i previsti reparti e servizi, di cui al I comma del punto 4".

****

Allegato 1 - DISCIPLINE DEI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI PERTINENTI AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Ogni Consiglio di Corso di Laurea può integrare la Tabella inserendo discipline, non oltre 10, nei Settori scientifico-disciplinari.

1. Area delle Scienze fondamentali, applicate agli studi medici

A01D Matematiche complementari
Istituzioni di Matematiche

B01B Fisica
Fisica medica

E13X Biologia applicata
Biologia cellulare
Biologia generale
Genetica generale
Genetica molecolare

F01X Statistica medica
Statistica medica e biometria

F03X Genetica medica
Genetica umana

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni
Informatica medica

M10A Psicologia generale
Psicologia generale

2. Area della Morfologia umana macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale.

E09A Anatomia umana
Anatomia umana
Anatomia clinica
Anatomia topografica
Anatomia radiologica
Neuroanatonomia

E09B Istologia
Citologia
Citologia molecolare
Embriologia
Istologia
Istochimica

3. Area della Struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico

E04B Biologia molecolare
Biologia molecolare

E05A Biochimica
Biochimica cellulare
Biochimica sistematica umana
Biochimica applicata
Biochimica della nutrizione
Chimica biologica
Chimica e propedeutica biochimica
Enzimologia
Neurochimica

4. Area delle Funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.

E06A Fisiologia umana
Biofisica
Fisiologia applicata
Fisiologia della nutrizione
Fisiologia dello sport
Fisiologia umana
Neurofisiologia

E06B Alimentazione e nutrizione umana
Scienza dell'alimentazione

E10X Biofisica medica
Biofisica

K06X Bioingegneria
Tecnologie biomediche

5. Area della patologia e fisiopatologia generale

E12X Microbiologia generale
Microbiologia generale

F04A Patologia generale
Fisiopatologia endocrina
Fisiopatologia generale
Immunologia
Immunopatologia
Medicina molecolare
Oncologia
Patologia generale
Patologia genetica
Patologia molecolare

F05X Microbiologia e microbiologia clinica
Micologia medica
Microbiologia
Microbiologia medica
Virologia

V32B Parassitologia e malattie parassitarie
Parassitologia

6. Area della Propedeutica Clinica

E05B Biochimica clinica
Biochimica clinica

F01X Statistica medica
Metodologia epidemiologica clinica

F02X Storia della medicina
Bioetica
Storia della medicina

F04B Patologia clinica
Citopatologia
Immunoematologia
Patologia clinica

F05X Microbiologia e microbiologia clinica
Microbiologia clinica

F07A Medicina Interna
Semeiotica e metodologia medica
Semeiotica funzionale e strumentale

F08A Chirurgia generale
Fisiopatologia chirurgica
Semeiotica e metodologia chirurgica
Semeiotica funzionale e strumentale

F22A Igiene generale ed applicata
Metodologia epidemiologica ed igiene

M11E Psicologia clinica
Psicologia medica

P01B Politica Economica
Economia sanitaria

Q05A Sociologia generale
Sociologia medica

7. Area della Patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica

F06A Anatomia patologica
Anatomia ed istologia patologica
Citopatologia

F07A Medicina interna
Allergologia e immunologia clinica
Medicina interna

F07B Malattie dell'apparato respiratorio
Fisiopatologia respiratoria
Malattie dell'apparato respiratorio

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare
Angiologia
Cardiologia

F07D Gastroenterologia
Gastroenterologia

F07E Endocrinologia
Endocrinologia
Fisiopatologia endocrina
Malattie metaboliche e del ricambio

F07F Nefrologia
Nefrologia

F07G Malattie del sangue
Ematologia
Oncologia ematologica

F07I Malattie infettive
Malattie infettive
Malattie tropicali
Parassitologia clinica

F08A Chirurgia generale
Chirurgia dell'apparato digerente
Chirurgia generale
Endocrinochirurgia

F08D Chirurgia toracica
Chirurgia toracica

F08E Chirurgia vascolare
Chirurgia vascolare

F09X Chirurgia cardiaca
Cardiochirurgia

F10X Urologia
Urologia

8. Area delle Scienze del comportamento

F11A Psichiatria
Igiene mentale
Medicina Psicosomatica
Psichiatria
Psicoterapia

M11E Psicologia clinica
Psicologia clinica
Psicologia medica

9. Area delle Scienze neurologiche

F06B Neuropatologia
Neuropatologia

F11B Neurologia
Neurologia
Neurofisiopatologia
Neuropsicologia clinica
Riabilitazione neurologica

F12A Neuroradiologia
Neuroradiologia

F12B Neurochirurgia
Neurochirurgia
Neurotraumatologia

10. Area delle Specialità medico-chirurgiche

F07H Reumatologia
Reumatologia

F08B Chirurgia plastica
Chirurgia plastica e ricostruttiva

F13B Malattie Odontostomatologiche
Odontostomatologia

F13C Chirurgia maxillo-facciale
Chirurgia maxillo-facciale

F14X Malattie dell'apparato visivo
Oftalmologia
Ottica fisiopatologica

F15A Otorinolaringoiatria
Foniatria
Otorinolaringoiatria

F15B Audiologia
Audiologia

F16A Malattie dell'apparato locomotore
Chirurgia della mano
Ortopedia infantile
Ortopedia e traumatologia
Traumatologia

F16B Medicina fisica e riabilitazione
Medicina fisica e riabilitazione

F17X Malattie cutanee e veneree
Dermatologia
Dermatologia allergologica e professionale
Venerologia

11. Area di clinica medica e chirurgica

F03X Genetica Medica
Genetica medica

F04C Oncologia medica
Oncologia medica

F07A Medicina interna
Allergologia ed immunologia clinica
Geriatria e gerontologia
Medicina dello sport
Medicina interna
Nutrizione clinica
Terapia medica e medicina termale

F08A Chirurgia generale
Chirurgia generale
Chirurgia geriatrica

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia
Radioterapia oncologica

12. Area di farmacologia e tossicologia

E07X Farmacologia
Chemioterapia
Farmacologia
Farmacologia cellulare e molecolare
Farmacologia clinica
Neuropsicofarmacologia
Tossicologia

13. Area della pediatria generale e specialistica

F19A Pediatria generale e specialistica
Adolescentologia
Neonatologia
Pediatria
Pediatria preventiva e sociale
Terapia pediatrica

F08C Chirurgia pediatrica e infantile
Chirurgia pediatrica

F19B Neuropsichiatria infantile
Neuropsichiatrica infantile

14. Area della ginecologia ed ostetricia

F20X Ginecologia e ostetricia
Fisiopatologia della riproduzione umana
Ginecologia ed ostetricia
Ginecologia endocrinologica
Ginecologica oncologica
Medicina dell'età prenatale

15. Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche

F06A Anatomia patologica
Anatomia ed istologia patologica

Diagnostica isto- cito-patologica
Istochimica ed immunostichimica patologica
Patologia e diagnostica ultrastrutturale

F06B Neuropatologia
Neuropatologia

16. Area della diagnostica per immagini e della radioterapia

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia
Anatomia radiologia clinica
Medicina nucleare
Radiologia
Radiobiologia medica
Radioterapia

17. Area delle emergenze medico-chirurgiche

F07A Medicina interna
Medicina d'urgenza e pronto soccorso

F08A Chirurgia generale
Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

F21X Anestesiologia
Anestesiologia e rianimazione
Medicina subacquea ed iperbarica
Terapia del dolore
Terapia intensiva

18. Area della medicina e sanità pubblica

F22A Igiene generale ed applicata
Educazione sanitaria
Igiene
Igiene ambientale
Igiene degli alimenti
Medicina di comunità
Metodologia epidemiologica e igiene
Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari

F22B Medicina legale
Bioetica
Deontologia ed etica medica
Medicina legale
Medicina sociale
Psicopatologia forense
Tossicologia forense

F22C Medicina del lavoro
Igiene industriale
Medicina del lavoro

Allegato 2 - Curriculum esemplificativo [sono indicate 36 prove d'esame; gli organi collegiali competenti possono approvare curricula diversi, anche su proposta degli studenti]

Area 01	Fisica e statistica Biologia e genetica
Area 02	Istologia Anatomia umana
Area 03	Chimica e propedeutica biochimica Biochimica
Area 04	Fisiologia umana e biofisica
Area 05	Microbiologia Immunologia ed immunopatologia Patologia e fisiopatologia generale
Area 06	Semeiotica e metodologia clinica, compresa la medicina di laboratorio Scienze umane
Area 07	Patologia sistematica I Patologia sistematica II Patologia sistematica III Medicina interna I Chirurgia generale I
Area 08	Psichiatria e psicologia clinica
Area 09	Scienze neurologiche
Area 10	Malattie dell'apparato locomotore Malattie cutanee Oftalmologia Otorinolaringoiatria Odontostomatologia
Area 11	Medicina interna II Chirurgia generale II Geriatria ed oncologia clinica
Area 12	Farmacologia e tossicologia
Area 13	Scienze pediatriche
Area 14	Ginecologia ed ostetricia
Area 15	Anatomia patologica
Area 16	Diagnostica per immagini e radioterapia
Area 17	Emergenze medico chirurgiche
Area 18	Sanità pubblica Medicina legale Medicina del lavoro

96A7105

DECRETO 10 settembre 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni nonprofit.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, relativo alla nuova tabella XLIII dell'ordinamento didattico universitario, concernente i corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di economia;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito al diploma universitario in economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni nonprofit;

Sentito l'Ordine dei ragionieri e periti commerciali;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla modifica delle tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario, nonché della tabella XLIII allegata al predetto decreto ministeriale 31 luglio 1992;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni nonprofit.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che le facoltà di economia possono rilasciare l'anzidetto diploma universitario in economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni nonprofit.

La tabella XLIII allegata al decreto ministeriale 31 luglio 1992 di cui alle premesse, è modificato nel senso che dopo l'art. 16 viene aggiunto il seguente articolo:

Art. 16-*bis* (*Corso di diploma universitario in economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni nonprofit).* — Il corso di diploma universitario in economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni nonprofit è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni nonprofit è quello di contribuire a formare diplomati in grado di svolgere attività di gestione e di programmazione nelle imprese cooperative, nelle organizzazioni nonprofit e nelle amministrazioni pubbliche coinvolte nella regolamentazione e nella gestione dell'intervento pubblico diretto in tale settore.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni nonprofit i seguenti:

Area economica:

economia del lavoro;

economia dell'impresa;

economia pubblica;

politica economica;

storia economica.

Area aziendale:

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

finanza aziendale;

marketing;

organizzazione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto amministrativo;

diritto bancario;

diritto commerciale;

diritto della cooperazione;

diritto del lavoro.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria;

statistica economica.

Altre aree:

analisi delle politiche pubbliche;

sociologia economica;

teoria dell'organizzazione.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni nonprofit, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica ed almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 196

96A7106

DECRETO 21 ottobre 1996.

Rettifica alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1996 concernente l'assegnazione di borse ai laureati in medicina e chirurgia non in possesso del diploma di abilitazione professionale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza e in particolare l'art. 4, comma 14;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55 «Disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione» e in particolare l'art. 1, commi 2 e 3;

Visto il decreto-legge 12 aprile 1996, n. 192, che ha reiterato il predetto decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, e in particolare l'art. 1, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 luglio 1996 recante disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanità e in particolare l'art. 12;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, modificato con decreto interministeriale 30 ottobre 1993 ed integrato con decreto interministeriale 25 novembre 1994, con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/1991;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1996 con il quale si è proceduto per l'anno accademico 1995-96 alla ripartizione dei posti e delle relative borse di studio tra le singole scuole di specializzazione ricomprese nell'elenco delle tipologie di cui al citato decreto interministeriale 30 ottobre 1993, e successive modificazioni, in applicazione dei decreti-legge n. 55 e n. 192 rispettivamente del 10 febbraio e del 12 aprile 1996;

Viste le note delle Università. Seconda di Napoli, di Parma, di Pisa, Seconda di Roma, di Sassari, di Udine e di Verona con le quali hanno rappresentato che il predetto decreto ministeriale 18 luglio 1996 contiene errori materiali e che non sono stati utilizzati alcuni posti assegnati perché gli specializzandi non hanno superato l'esame di abilitazione professionale;

Visto il decreto interministeriale 17 maggio 1995 con il quale ai sensi dell'art. 2, primo comma, del citato decreto legislativo n. 257/1991 è stata definita la programmazione del numero degli specialisti da formare per il periodo 1994-96;

Considerata la necessità di apportare la rettifica alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1996;

Decreta:

Alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1996 in premessa citato sono apportate le seguenti modifiche:

Università cattolica del «S. Cuore» di Milano:

Igiene e medicina preventiva	alla colonna decreto-legge n. 55 sono soppressi undici posti

Seconda Università di Napoli:

Chirurgia toracica . . . alla colonna decreto-legge n. 55 è aggiunto un posto

Università di Parma:

Oftalmologia . . . . . . alla colonna decreto-legge n. 55 sono soppressi tre posti

Ortopedia e traumatologia alla colonna decreto-legge n. 55 sono soppressi quattro posti

Università di Pisa:

Medicina legale . . . . . alla colonna decreto-legge n. 55 è soppresso un posto

Università «La Sapienza» di Roma:

Chirurgia plastica e ricostruttiva alla colonna decreto-legge n. 55 sono aggiunti due posti

Seconda Università di Roma:

Neurochirurgia . . . . . alla colonna decreto-legge n. 55 è soppresso un posto

Chirurgia pediatrica . . alla colonna decreto-legge n. 55 è aggiunto un posto

Università di Sassari:

Dermatologia e venereologia alla colonna decreto-legge n. 55 è aggiunto un posto

Università di Udine:

Pediatria . . . . alla colonna decreto-legge n. 192 è soppresso un posto

Ematologia . . . . alla colonna decreto-legge n. 192 sono soppressi due posti

Università di Verona:

Ortopedia e traumatologia alla colonna decreto-legge n. 55 sono soppressi sei posti

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1996

Il Ministro: BERLINGUER

96A7107

DECRETO 23 ottobre 1996.

Autorizzazione alle università ad istituire, per l'anno accademico 1996-97, nuove scuole di specializzazione ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 recante: «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-96».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995: «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-96» ed in particolare l'art. 13 «Scuole di specializzazione e dottorati di ricerca»;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche delle università;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale, in merito alla istituzione di scuole di specializzazione;

Considerato necessario istituire le suddette scuole di specializzazione;

Decreta:

Per l'anno accademico 1996-97, è autorizzata l'istituzione delle scuole di specializzazione di cui all'elenco appresso indicato:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
chirurgia toracica.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
chirurgia pediatrica;
igiene e medicina preventiva;
medicina del lavoro;
neurochirurgia;
neuropsichiatria infantile.

UNIVERSITÀ DI CAGLARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
medicina legale.

ISTITUTO UNIVERSITARIO
«SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLI

Facoltà di magistero:
storia dell'arte.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Seconda facoltà di medicina e chirurgia (sede di Varese):
chirurgia toracica;
medicina del lavoro;
microbiologia e virologia;
neurologia;
psichiatria;
urologia.

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia clinica.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

chirurgia toracica.

UNIVERSITÀ DI TERAMO

Facoltà di medicina veterinaria:

ispezione degli alimenti di origine animale;

sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina veterinaria:

patologia suina.

Seconda facoltà di medicina e chirurgia (sede di Novara):

patologia clinica;

psichiatria.

Gli oneri derivanti per l'istituzione e per il funzionamento delle scuole sono a carico dei bilanci universitari.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1996

Il Ministro: BERLINGUER

96A7108

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 ottobre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Vito l'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta

lo scioglimento di diritto delle sottoelencate società cooperative edilizie ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1995:

1) Società cooperativa edilizia Fratticiola a r.l., con sede in Perugia - Ponte Felcino, costituita con rogito notaio Paolo Maria Pettinacci in data 21 giugno 1984, repertorio n. 14385, registro società n. 12918 del tribunale di Perugia, BUSC n. 1946/206004;

2) Arca - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Perugia - Ponte Felcino, costituita con rogito notaio Francesca Cavalaglio in data 11 ottobre 1979, repertorio n. 23230, registro società n. 8055 del tribunale di Perugia, BUSC n. 1564/172803.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 17 ottobre 1996

Il direttore: DE VECCHI

96A7109

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 ottobre 1996.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 31 ottobre 1996 e scadenza 30 ottobre 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 ottobre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 99.555 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ) fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi.

Il prestito ha inizio il 31 ottobre 1996 e scadenza il 30 ottobre 1998.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I certificati di credito ai cui al presente decreto hanno valore nominale unitario di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I titoli hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potrà essere richiesto il ritiro dei titoli; la consegna avverrà nei tempi necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato globale. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Con successivo decreto verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni di frazionamento.

A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni da cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificafi medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 30 ottobre 1998, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996, ed, in particolare, di quella di cui all'art. 12, primo comma, lettera *b)*.

La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno si ottiene dividendo il complessivo scarto di emissione, come sopra definito, per i giorni effettivi di durata del titolo, calcolati utilizzando l'anno civile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell' imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la CONSOB, che

esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b, c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,25 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 28 ottobre 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del temine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare

nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 ottobre 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 ottobre 1996, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 31 ottobre 1996 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto altresì della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A7130

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996.

Adempimenti propedeutici alla definizione delle modalità di remunerazione dei capitali investiti nel settore delle opere pubbliche.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con particolare riferimento agli articoli 1 e 10;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

Visto l'art. 1, comma 83, della legge 22 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;

Viste le proprie delibere in data 21 settembre 1993, 7 dicembre 1994, 21 dicembre 1995 e 26 giugno 1996 con le quali sono state adottate determinazioni per il settore autostradale ai sensi del citato art. 11 della legge n. 498/1992;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, recante «linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Viste le proprie delibere in data 8 maggio, 26 giugno e 18 settembre 1996, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee-guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS);

Considerato che nei comparti autostradale, aeroportuale, idrico e, più in generale, nell'intero settore delle opere pubbliche si sta delineando un processo di progressiva privatizzazione con conseguente trasferimento del costo degli investimenti a carico del gestore;

Considerato che, in tale contesto, le tariffe devono tendere al recupero di costi, ma nel rispetto dei criteri di efficienza e produttività propri del metodo del «price-cap» e nel rispetto altresì degli specifici criteri previsti dalla normativa di settore;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il NARS entro il 30 novembre 1996 formulerà a questo Comitato una proposta relativa ai criteri per la determinazione delle modalità di remunerazione dei capitali investiti con particolare riferimento ai settori citati in premessa.

2. È conseguentemente differito al 31 dicembre 1996 il termine di cui al punto 1 della delibera adottata da questo Comitato il 26 giugno 1996 e contenente determinazioni in materia tariffaria.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

96A7110

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1996.

Rettifica al decreto rettorale 23 settembre 1996 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università».

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 85 del 23 settembre 1996 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari (in attesa della emanazione del regolamento didattico)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 1996;

Considerato che detto decreto rettorale riporta alcuni errori materiali nelle parti relative alle scuole di specializzazione in «oncologia» e «cardiochirurgia»;

Decreta:

1. Nella parte relativa alla scuola di specializzazione in «oncologia», l'art. 6 è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi, in base alle risorse e alle strutture ed attrezzature disponibili, è di uno per ciascun anno di corso, per complessivi quattro specializzandi. Possono essere ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia».

2. Nella parte relativa alla scuola di specializzazione in «cardiochirurgia», l'art. 6 è soppresso e sostituito dal seguente

«Art. 6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in numero di tre

per anno, per complessivi quindici. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 16 ottobre 1996

Il rettore: PALMIERI

96A7138

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1994 relativo alla nuova tabella XXII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 relativi all'individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-96;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria del 18 luglio 1995; del senato accademico del 29 gennaio 1996; del consiglio di amministrazione del 13 febbraio 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso: nella sezione XII, dopo gli articoli da 5 a 10 relativi ai corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di ingegneria, sono inseriti i seguenti articoli:

DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 11.

Istituzione e obiettivi del corso di diploma universitario

11.1. Presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli è istituito il corso di diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni appartenente al settore dell'informazione di durata triennale.

11.2. Il corso di diploma universitario può essere articolato in orientamenti, stabiliti da ciascuna facoltà all'atto dell'emanazione del proprio regolamento.

11.3. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «Diplomato in ingegneria delle telecomunicazioni».

11.4. Obiettivo generale del corso di diploma è quello di formare tecnici con preparazione di livello universitario, qualificati anche per svolgere attività di supporto alla ricerca e per recepire e gestire l'innovazione adeguandosi all'evoluzione scientifica e tecnologica. Si richiede pertanto una buona formazione di base, rivolta, però, più agli aspetti applicativi che a quelli teorico-astratti;una preparazione ingegneristica a largo spettro, anche se orientata a un settore specifico; una formazione professionalizzante che addestri all'utilizzo delle conoscenze di base e ingegneristiche per la soluzione di problemi applicativi.

Art. 12.

Accesso al corso di diploma universitario

12.1. L'iscrizione al corso di diploma è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

12.2. Il numero degli iscritti al primo anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il

consiglio della facoltà di ingegneria, in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. In ogni caso, per realizzare una efficace attività didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento dovrà avere un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

12.3. Le modalità delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 13.

Corsi di laurea e di diploma universitario affini

13.1. Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è dichiarato mutuamente affine ed affine a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, e successive modificazioni e integrazioni.

13.2. Il criterio generale per il riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea.

Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, atti a completare la formazione necessaria per inserirsi nel corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

13.3. Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso non potrà in ogni caso essere superiore al terzo.

13.4. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facoltà di ingegneria, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguendo il criterio della loro utilità ai fini della formazione richiesta per il conseguimento del nuovo titolo e indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo stesso e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. La facoltà identificherà i modi più appropriati per consentire sia agli studenti, iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, sia a quelli che abbiano interrotto gli studi nell'ambito di un corso di laurea in ingegneria, di completare i propri studi con il conseguimento di un diploma universitario.

13.5. Il corso di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

13.6. La facoltà nel riconoscere gli studi di un corso di diploma per il proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati in misura tale che, per conseguire la laurea, il numero degli insegnamenti ulteriori, sia integrativi sia propri del corso di laurea, non sia di norma superiore, rispettivamente, a quattro annualità e a quattordici annualità. Nel caso di proseguimento degli studi la facoltà dovrà quindi tenere presente i predetti vincoli nel formulare i relativi piani di studio.

Art. 14.

Articolazione del corso degli studi

14.1. La durata degli studi del corso di diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni è stabilita in tre anni.

14.2. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento della facoltà.

14.3. Complessivamente l'attività didattica assistita comprende almeno 2100 ore organizzate in 30 moduli didattici. Di esse, almeno 500 ore sono di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio.

L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificati enti pubblici e privati italiani e stranieri. L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente valutazione, potrà essere ritenuta dal consiglio della competente struttura didattica equivalente al massimo a due moduli didattici.

14.4. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attività didattica assistita (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà. La facoltà nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti seguirà criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un valore sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici.

14.5. Le tabelle di cui all'art. 17 riportano il numero dei moduli didattici e i relativi settori scientifico-disciplinari da includere obbligatoriamente nei *curricula* didattici. La facoltà completerà le indicazioni, fino ai trenta moduli didattici, in modo da raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

14.6. L'esame di diploma consiste in una discussione orale avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un elaborato scritto.

Art. 15.

Regolamento dei corsi di diploma universitario

15.1. I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei

corsi di diploma universitario in accordo con quanto previsto dal l'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/1990.

15.2. In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica assistita e di settore scientifico-disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

15.3. Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazione di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990. Nei casi in cui l'insegnamento sia specifico del diploma universitario, nel senso di differire dall'insegnamento omonimo utilizzato nel corso di laurea, occorre aggiungere alla sua denominazione la sigla di D.U. Le denominazioni di insegnamenti integrati, formati con moduli didattici appartenenti a settori scientifico-disciplinari differenti, saranno diverse da quelle riportate nei settori stessi. L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di diploma non comporta necessariamente identità di programma e di svolgimento, e quindi di docente.

15.4. Nel regolamento sarà altresì indicata la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici e le loro eventuali propedeuticità. Saranno inoltre specificate le attività pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalità dell'esame finale di diploma.

15.5. Nel regolamento saranno infine riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

15.6. Il consiglio di facoltà potrà prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire una migliore formazione umanistica; potrà altresì prevedere brevi corsi sulle norme e i principi del disegno tecnico per quegli studenti il cui iter degli studi precedenti non li abbia previsti.

15.7. La facoltà potrà inoltre prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dalla facoltà stessa.

Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'Ateneo anche utilizzando uno dei moduli didattici a scelta.

Art. 16.

Docenza

16.1. La copertura dei moduli didattici attivati è attribuita dal consiglio di facoltà a professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore affine, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, ovvero per affidamento a professori di ruolo o ricercatori confermati sempre del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine.

16.2. Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalità esterne potranno essere affidati moduli didattici, con le modalità previste negli statuti delle singole università, a professori a contratto.

Art. 17.

Ordinamento del corso di diploma universitario

17.1. I *curricula* del diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni sono formulati con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportate le indicazioni di uno o più settori scientifico-disciplinari con il relativo numero di moduli didattici; quando necessario è anche riportata una precisazione dei contenuti scientifico-professionali.

17.2. Nella tabella *A* sono indicati i moduli didattici che concorrono a creare la cultura di base e le competenze, anche strumentali, comuni a tutti i diplomi universitari in ingegneria.

17.3. Nella tabella *B*.2 sono specificati i moduli didattici caratterizzanti il diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni - settore dell'informazione.

17.4. Nella tabella *C*.2.1 sono riportati gli ulteriori moduli didattici specifici del corso di diploma, i quali hanno l'obiettivo di fornire la cultura specifica e le competenze professionali generali del singolo corso.

TABELLA *A*

MODULI DIDATTICI COMUNI A TUTTI I CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	4	Matematica
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica		
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra		
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica		
B01A	Fisica generale	1	Fisica
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1	Fisica
C06X	Chimica	1	Chimica
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H15X	Estimo	1	Economia e gestione
I27X	Ingegneria economica-gestionale		
P01A	Economia politica		

TABELLA B

MODULI DIDATTICI COMUNI A TUTTI I CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI UNO STESSO SETTORE

TABELLA B.2. — *SETTORE DELL'INFORMAZIONE*

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
I17X	Elettrotecnica	4	
K01X	Elettronica	1	
K02X	Campi elettromagnetici	1	
K03X	Telecomunicazioni		
K04X	Automatica	1	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2	

TABELLA C

MODULI DIDATTICI SPECIFICI DI OGNI SINGOLO DIPLOMA UNIVERSITARIO

SETTORE 2 - DELL'INFORMAZIONE

TABELLA C.2.1. — DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI.

Codifica del settore	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero di moduli	Contenuto dei moduli
K03X	Telecomunicazioni	4	Elaborazione, trasmissione e commutazione dell'informazione
K02X	Campi elettromagnetici	2	
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1	
K01X	Elettronica	1	

+ 7 moduli didattici da definire.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 15 ottobre 1996

Il rettore: TESSITORE

96A7085

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 7;

Visti i decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 31 luglio 1992 e 19 ottobre 1995, recanti modificazioni all'ordinamento didattico universitario, relativamente al corso di diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese;

Visti i pareri espressi dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 16 aprile 1996 e del 18 aprile 1996;

Visto il parere espresso dal consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 settembre 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testi unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

1. È istituito il corso di diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese.

2. Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

a) dopo l'art. 129 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

«Art. 130. — Nella facoltà di economia è istituito il seguente corso di diploma universitario di durata triennale: "economia e amministrazione delle imprese".

L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è quello di formare diplomati in grado di svolgere, sia all'interno dell'azienda, sia come consulenti esterni, le diverse attività connesse all'organizzazione e alla gestione.

Art. 131. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 132. — Sono titoli di ammissione per il corso di diploma universitario quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 133. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma di cui all'art. 130 sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 142 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma di cui al successivo art. 140;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 134. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti di corsi di diploma universitario e di corsi di laurea seguiti con esito positivo in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che la competente struttura didattica ne dichiari la compatibilità, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla medesima per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le 100 ore.

Art. 135. — Il piano di studi del corso di diploma universitario comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso e altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono nell'elenco di cui al successivo art. 13, secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01A (economia politica);

uno nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali.

Il diploma universitario triennale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di 16 annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 9) e il colloquio finale.

Art. 136. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma con altri 4 insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno 10 compresi nell'elenco degli insegnamenti caretterizzanti del corso di diploma universitario e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 137. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica competente deve riservare non meno di 200 ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso aziende, enti, o altri organismi per stages della durata fino a sei mesi.

Art. 138. — Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne anche articolati su più corsi annuali.

In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli già previsti dall'art. 135.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 139. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 140. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese:

Area economica:

Economia applicata
Economia monetaria
Geografia economica
Scienza delle finanze
Storia economica

Area aziendale:

Analisi e contabilità dei costi
Finanza aziendale
Gestione informatica dei dati aziendali
Marketing
Organizzazione aziendale
Programmazione e controllo
Ragioneria generale ed applicata
Revisione aziendale
Economia delle aziende di credito (per tecnica bancaria)
Tecnica industriale e commerciale
Tecnologia dei cicli produttivi

Area giuridica:

Diritto bancario
Diritto commerciale
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Diritto del mercato finanziario
Diritto fallimentare
Diritto tributario

Area matematico-statistica:

Statistica aziendale
Tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati
Matematica finanziaria.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 141. — A tutti i fini previsti dal presente ordinamento gli elenchi degli insegnamenti di cui al successivo art. 142 sono desunti dai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, allegato 1.

Art. 142. — Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili.

AREA ECONOMICA

P01A *Economia politica:*

Analisi economica
Dinamica economica
Economia politica
Istituzioni di economia
Macroeconomia
Microeconomia
Storia dell'economia politica

P01B *Politica economica:*

Analisi economica congiunturale
Economia applicata
Economia dei beni e delle attività culturali
Economia dell'ambiente
Economia del lavoro
Economia delle istituzioni
Economia dell'istruzione e della ricerca scientifica
Economia sanitaria
Politica economica
Politica economica agraria
Politica economica europea

Programmmazione economica
Sistemi di contabilità macroeconomica
Sistemi economici comparati

P01C *Scienza delle finanze:*
Economia dei beni e delle attività culturali
Economia dei tributi
Economia dell'ambiente
Economia della sicurezza sociale
Economia della spesa pubblica
Economia delle istituzioni
Economia pubblica
Economia sanitaria
Finanza degli enti locali
Scienza delle finanze
Sistemi fiscali comparati

P01D *Storia del pensiero economico:*
Storia del pensiero economico
Storia dell'analisi economica

P01E *Econometria:*
Econometria
Econometria applicata
Economia matematica
Economia politica
Metodi econometrici
Tecniche di previsione economica
Teoria della programmazione economica

P01F *Economia monetaria:*
Economia dei mercati monetari e finanziari
Economia monetaria
Economia monetaria internazionale
Economia politica
Politica economica
Politica monetaria
Sistemi finanziari comparati

P01G *Economia internazionale:*
Economia dell'integrazione europea
Economia internazionale
Economia politica
Istituzioni economiche internazionali
Politica economica
Politica economica internazionale

P01H *Economia dello sviluppo:*
Cooperazione allo sviluppo
Economia dei Paesi in via di sviluppo
Economia della popolazione
Economia dello sviluppo
Economia politica
Politica dello svilupppo economico
Politica economica
Sviluppo dell'economie agricole
Teoria dello sviluppo economico

P01I *Economia dei settori produttivi:*
Economia delle attività terziarie
Economia delle fonti di energia
Economia delle forme di mercato
Economia dell'impresa
Economia dell'innovazione
Economia del settore dei trasporti
Economia industriale
Politica economica

P01J *Economia regionale:*
Economia dei trasporti
Economia delle grandi aree geografiche
Economia del territorio
Economia del turismo
Economia regionale
Economia urbana
Pianificazione economica territoriale
Politica economica regionale

P03X *Storia economica:*
Storia dei trasporti
Storia del commercio
Storia della finanza pubblica
Storia dell'agricoltura
Storia della moneta e della banca
Storia delle assicurazioni e della previdenza
Storia delle relazioni economiche internazionali
Storia dell'industria
Storia economica
Storia economica dei Paesi in via di sviluppo
Storia economica dell'Europa
Storia economica delle innovazioni tecnologiche
Storia economica delle popolazioni
Storia economica del turismo
Storia marittima

G01X *Economia ed estimo rurale:*
Agricoltura e viluppo economico
Economia agraria
Economia agroalimentare
Economia dei mercati agricoli e forestali
Economia dell'ambiente agroforestale
Economia delle produzioni zootecniche
Economia e gestione dell'azienda agraria e agroindustriale
Economia e politica agraria

Economia e politica montana e forestale
Estimo forestale e ambientale
Estimo rurale
Marketing dei prodotti agroalimentari
Pianificazione agricola
Politica agraria
Storia dell'agricoltura

M06B *Geografia economico politica:*
Cartografia tematica
Geografia applicata
Geografia della popolazione
Geografia della comunicazione
Geografia dello sviluppo
Geografia del turismo
Geografia economica
Geografia politica
Geografia politica ed economica
Geografia politica ed economica di Stati e grandi aree
Geografia urbana e organizzazione territoriale
Organizzazione e pianificazione del territorio
Politica dell'ambiente
Sistemi informativi geografici

AREA AZIENDALE

P02A *Economia aziendale:*
Analisi e contabilità dei costi
Economia aziendale
Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
Economia delle imprese pubbliche
Gestione informatica dei dati aziendali
Istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate
Metodologie e determinazioni quantitative di azienda
Programmazione e controllo
Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche
Ragioneria generale ed applicata
Revisione aziendale
Storia della ragioneria
Strategia e politica aziendale
Tecnica professionale

P02B *Economia e gestione delle imprese:*
Economia e gestione delle imprese
Economia e gestione delle imprese commerciali
Economia e gestione delle imprese di servizi
Economia e gestione dell'innovazione aziendale
Economia e gestione delle imprese di trasporto
Economia e gestione delle imprese industriali
Economia e gestione delle imprese internazionali
Economia e gestione delle imprese turistiche
Economia e gestione delle imprese di servizi pubblici
Economia e tecnica degli scambi internazionali
Economia e tecnica della pubblicità
Economia e tecnica della comunicazione aziendale
Gestione della produzione e dei materiali
Marketing
Marketing internazionale
Strategie di impresa
Tecnica industriale e commerciale

P02C *Finanza aziendale:*
Analisi finanziaria
Finanza aziendale
Finanza aziendale internazionale
Finanziamenti di aziende

P02D *Organizzazione aziendale*
Organizzazione aziendale
Organizzazione dei sistemi informativi aziendali
Organizzazione della produzione
Organizzazione del lavoro
Organizzazione delle aziende commerciali
Organizzazione delle aziende di credito
Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
Organizzazione delle aziende industriali
Organizzazione e controllo aziendale
Organizzazione e gestione delle risorse umane

P02E *Economia degli intermediari finanziari:*
Economia degli intemediari finanziari
Economia delle aziende di assicurazione
Economia delle aziende di credito
Economia del mercato mobiliare
Economia e tecnica dei mercati finanziari
Economia e tecnica dell'assicurazione
Finanziamenti di aziende
Gestione finanziaria e valutaria
Tecnica bancaria
Tecnica dei crediti speciali
Tecnica di borsa

C01B *Merceologia:*
Analisi merceologica
Chimica merceologica
Merceologia

Merceologia dei prodotti alimentari
Merceologia doganale
Merceologia delle risorse naturali
Tecnologia dei cicli produttivi
Tecnologia ed economia delle fonti di energia
Teoria e tecnica della qualità delle merci

AREA GIURIDICA

N01X *Diritto privato:*
Diritto civile
Diritto di famiglia
Diritto sportivo
Istituzioni di diritto privato
Legislazione del turismo
Nozioni giuridiche fondamentali

N02X *Diritto privato comparato:*
Diritto anglo-americano
Diritto dei Paesi africani e asiatici
Diritto dei Paesi dell'est europeo
Diritto dei Paesi di lingua francese
Diritto dei Paesi di lingua tedesca
Diritto dei Paesi socialisti
Diritto dell'America latina
Diritto musulmano e dei Paesi islamici
Diritto privato comparato
Diritto privato delle Comunità europee
Istituzioni di diritto privato italiano e comparato
Sistemi giuridici comparati

N03X *Diritto agrario:*
Diritto agrario
Diritto agrario comparato
Diritto agrario comunitario
Diritto agrario e legislazione forestale

N04X *Diritto commerciale:*
Diritto commerciale
Diritto commerciale comunitario
Diritto commerciale internazionale
Diritto d'autore
Diritto della cooperazione
Diritto fallimentare
Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali
Diritto industriale

N05X *Diritto dell'economia:*
Controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo
Diritto bancario
Diritto degli intermediari finanziari
Diritto della borsa e dei cambi
Diritto delle assicurazioni
Diritto del mercato finanziario
Diritto ed economia delle fonti di energia
Diritto internazionale dell'economia
Diritto privato dell'economia
Diritto pubblico dell'economia
Diritto valutario
Legislazione bancaria

N06X *Diritto della navigazione:*
Diritto aerospaziale
Diritto dei trasporti
Diritto della navigazione
Diritto delle assicurazioni marittime
Diritto internazionale della navigazione

N07X *Diritto del lavoro:*
Diritto comparato del lavoro
Diritto della previdenza sociale
Diritto della sicurezza sociale
Diritto del lavoro
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Diritto del lavoro e delle relazioni industriali
Diritto del lavoro e diritto sindacale
Diritto sindacale
Relazioni industriali

N08X *Diritto costituzionale:*
Diritto costituzionale
Diritto costituzionale regionale
Diritto parlamentare
Diritto processuale costituzionale
Giustizia costituzionale

N09X *Istituzioni di diritto pubblico:*
Diritto e legislazione universitaria
Diritto pubblico generale
Diritto regionale
Diritto regionale e degli enti locali
Dottrina dello Stato
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
Legislazione del turismo
Legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno
Nozioni giuridiche fondamentali

N10X *Diritto amministrativo:*
Contabilità degli enti pubblici
Contabilità di Stato
Diritto amministrativo
Diritto degli enti locali

Diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia
Diritto dell'ambiente
Diritto minerario
Diritto processuale amministrativo
Diritto scolastico
Diritto urbanistico
Disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche
Legislazione dei beni culturali
Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia
Legislazione forestale

N11X *Diritto pubblico comparato:*
Diritto amministrativo comparato
Diritto comparato dei beni culturali e ambientali
Diritto costituzionale comparato
Diritto costituzionale italiano e comparato
Diritto pubblico anglo-americano
Diritto pubblico comparato
Diritto pubblico comparato degli Stati africani

N13X *Diritto tributario:*
Diritto finanziario
Diritto tributario
Diritto tributario comparato
Sistemi fiscali comparati

N14X *Diritto internazionale:*
Diritto degli scambi internazionali
Diritto del commercio internazionale
Diritto delle Comunità europee
Diritto delle comunicazioni internazionali
Diritto diplomatico e consolare
Diritto internazionale
Diritto internazionale del lavoro
Diritto internazionale della navigazione
Diritto internazionale dell'economia
Diritto internazionale privato
Diritto internazionale privato e processuale
Diritto processuale comunitario
Organizzazione internazionale
Tutela internazionale dei diritti umani

N15X *Diritto processuale civile:*
Diritto dell'arbitrato interno e internazionale
Diritto dell'esecuzione civile
Diritto fallimentare
Diritto processuale civile
Diritto processuale civile comparato
Diritto processuale comunitario

N17X *Diritto penale:*
Diritto penale amministrativo
Diritto penale commerciale
Diritto penale comparato
Diritto penale dell'ambiente
Diritto penale del lavoro
Diritto penale dell'economia

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A *Statistica*
Analisi dei dati
Analisi delle serie storiche
Analisi statistica multivariata
Analisi statistica spaziale
Didattica della statistica
Piano degli esperimenti
Rilevazioni statistiche
Statistica
Statistica computazionale
Statistica matematica
Storia della statistica
Tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati
Teoria dei campioni
Teoria dell'inferenza statistica
Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie
Teoria statistica delle decisioni

S01B *Statistica per la ricerca sperimentale*
Antropometria
Biometria
Metodi statistici di controllo delle qualità
Metodi statistici di misura
Metodologia statistica in agricoltura
Modelli stocastici e analisi dei dati
Piano degli esperimenti
Statistica
Statistica applicata alle scienze biologiche
Statistica applicata alle scienze fisiche
Statistica e calcolo delle probabilità
Statistica e informatica applicata alla produzione animale
Statistica medica
Statistica per l'ambiente.
Statistica per la ricerca sperimentale
Teoria e metodi statistici dell'affidabilità

S02X *Statistica economica:*
Analisi di mercato
Analisi statistico-economica territoriale
Classificazione e analisi dei dati economici
Contabilità nazionale

Controllo statistico della qualità
Gestione di basi di dati economici
Metodi statistici di valutazione di politiche
Modelli statistici del mercato del lavoro
Modelli statistici di comportamento economico
Rilevazione e controllo di dati economici
Serie storiche economiche
Statistica aziendale
Statistica dei mercati monetari e finanziari
Statistica economica
Statistica industriale

S03A *Demografia:*
Analisi demografica
Biodemografia
Demografia
Demografia della famiglia
Demografia economica
Demografia economica
Demografia regionale
Demografia sociale
Demografia storica
Modelli demografici
Politiche della popolazione
Rilevazioni e qualità dei dati demografici
Teorie della popolazione

S03B *Statistica sociale:*
Indagini campionarie e sondaggi demoscopici
Modelli statistici del mercato del lavoro
Modelli statistici per l'analisi del comportamento politico
Modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi
Metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi
Rilevazioni e qualità dei dati sociali e sanitari
Statistica del turismo
Statistica giudiziaria
Statistica per la ricerca sociale
Statistica psicometrica
Statistica sanitaria
Statistica sociale

S04A *Matematica per le applicazioni economiche:*
Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie
Matematica generale
Matematica per l'economia
Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie
Matematica per le scienze sociali
Metodi e modelli per le scelte economiche
Metodi matematici per la gestione delle aziende
Teoria dei giochi
Teoria delle decisioni

S04B *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*
Economia e finanza delle assicurazioni
Matematica attuariale
Matematica finanziaria
Matematica per le decisioni della finanza aziendale
Modelli matematici per i mercati finanziari
Statistica assicurativa
Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni
Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali
Tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita
Teoria del rischio
Teoria matematica del portafoglio finanziario

A01B *Algebra:*
Algebra lineare

A01C *Geometria:*
Geometria

A02A *Analisi matematica:*
Analisi matematica

A02B *Probabilità e statistica matematica:*
Calcolo delle probabilità
Processi stocastici
Statistica matematica
Teoria dei giochi
Teoria delle decisioni

A04A *Analisi numerica:*
Analisi numerica
Calcolo numerico
Matematica computazionale
Metodi numerici per l'ottimizzazione

A04B *Ricerca operativa:*
Metodi e modelli per la pianificazione economica
Metodi e modelli per la pianificazione territoriale
Modelli di sistemi di produzione
Modelli di sistemi di servizio
Ottimizzazione
Programmazione matematica
Ricerca operativa
Tecniche di simulazione
Teoria dei giochi

K04X *Automatica:*
Analisi dei sistemi
Modellistica e controllo dei sistemi ambientali
Modellistica e gestione delle risorse naturali
Modellistica e simulazione

K05A *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*
Informatica grafica
Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti
Intelligenza artificiale
Sistemi informativi
Sistemi operativi

K05B *Informatica:*
Informatica generale
Intelligenza artificiale
Programmazione
Sistemi operativi

K05C *Cibernetica:*
Cibernetica
Elaborazioni di immagini».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 15 ottobre 1996

Il rettore: CRESCENTI

96A7126

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modifcazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 dell'8 ottobre 1996;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 40, concernente la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 40. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce le seguenti lauree ed i seguenti diplomi universitari:

lauree:

1) astronomia;
2) chimica;
3) chimica industriale;
4) fisica;
5) matematica;
6) scienza dei materiali;
7) scienze biologiche;
8) scienze geologiche;
9) scienze naturali;

diplomi:

biotecnologie agro-industriali;
chimica;
informatica;
matematica;
metodologie fisiche;
scienza dei materiali.».

Art. 2.

Dopo l'art. 50, e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserito il seguente art. 51, relativo al corso di diploma universitario in scienza dei materiali.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZA DEI MATERIALI

1. Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito il corso di diploma universitario in scienza dei materiali.

2. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto ad un addetto alla caratterizzazione ed al controllo di materiali in laboratori industriali e di ricerca. In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a:

a) uso corretto delle tecniche di laboratorio tradizionali per controllo, caratterizzazioni, qualificazioni e certificazione dei materiali;

b) uso di metodi diagnostici con strumentazione specialistica, dedicata ed automatizzata;

c) utilizzo con valutazione critica delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati relativi a proprietà dei materiali.

Per quanto riguarda l'esercizio professionale del diplomato in scienza dei materiali, si prevede la sua collocazione principalmente in laboratori industriali dove opererà quale:

a) conduttore di apparecchiature specializzate;

b) esperto di laboratorio capace di proporre aggiornamento ed implementazione del patrimonio strumentale, finalizzati ad una migliore conoscenza dei materiali.

3. La durata del corso di diploma è stabilita in anni tre.

4. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in scienza dei materiali.

5. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

6. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

7. Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in scienza dei materiali è riconosciuto affine al corso di laurea in scienza dei materiali.

8. Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono richiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti al passaggio dall'uno all'altro dei corsi e indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

9. L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore anno. Essa è comprensiva delle esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

10. L'attività di laboratorio deve prevedere almeno quattro annualità complessive.

11. Le attività corrispondenti al tirocinio ed in parte quelle della formazione professionale (vedasi il comma 12) saranno svolte presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

12. L'ordinamento didattico che segue è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insieme di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definitivi obiettivi didattico-formativi.

Formazione di base (13.5 annualità)

AREA MATEMATICA

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica e dell'analisi numerica.

Tali contenuti possono trovarsi negli insegnamenti di matematica compresi nei settori scientifico-disciplinari A01A, A01B, A01C, A02A, A03X e A04A.

Sono obbligatorie le seguenti due annualità:

n. 2 nei settori scientifico-disciplinari:

A01A logica matematica;
A01B algebra;
A01C geometria;
A02A analisi matematica;
A03X fisica matematica;
A04A analisi numerica.

AREA FISICA

Lo studente deve acquisire i concetti generali e le tecniche di laboratorio della fisica classica e quantistica necessari alla comprensione delle proprietà macro e microscopiche dei materiali.

Tali contenuti possono trovarsi nei seguenti insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati tra parentesi accanto agli insegnamenti stessi: fisica generale (B01A), esperimentazioni di fisica (B01A e B03X), struttura della materia (B03X), strumentazioni fisiche avanzate (B03X).

Sono obbligatorie quattro annualità di cui almeno una in laboratorio:

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:

B01A fisica generale;

n. 2 nei settori scientifico-disciplinari:

B01A fisica generale;
B03X struttura della materia;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:

B03X struttura della materia.

AREA CHIMICA

Lo studente deve acquisire i concetti di base della chimica generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica. Inoltre verranno fornite le nozioni fondamentali relative alle tecniche del laboratorio chimico.

Tali contenuti possono trovarsi nei seguenti insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati tra parentesi accanto agli insegnamenti stessi: chimica generale ed inorganica (C03X), chimica fisica (C02X), chimica organica (C05X), laboratorio di chimica dei materiali (C02X, C03X, C05X).

Sono obbligatorie le seguenti quattro annualità, di cui almeno una di laboratorio:

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:

C03X chimica generale ed inorganica,

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:

C02X chimica fisica;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:

C05X chimica organica;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:

C02X chimica fisica;

C03X chimica generale ed inorganica;

C05X chimica organica.

AREA PROPRIETÀ DEI MATERIALI

Lo studente deve acquisire una panoramica delle varie classi di materiali in funzione della loro struttura e delle loro proprietà.

Tali contenuti possono trovarsi nei seguenti insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati tra parentesi accanto agli insegnamenti stessi: scienza dei metalli (B03X), chimica dello stato solido (C03X), chimica delle macromolecole (C04X), fisica dei semiconduttori (B03X), fisica dei dispositivi elettronici (B01A), fisica dei polimeri (B03X), analisi strumentale e controllo dei materiali (C01A, I14A), chimica fisica dei materiali (C02X), fisica dello stato solido (B03X).

Sono obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:

C01A chimica analitica;

C03X chimica generale ed inorganica;

I14A chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali;

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:

C02X chimica fisica;

B01A fisica generale;

B03X struttura della materia,

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:

C04X chimica industriale e dei materiali polimerici;

C03X chimica generale ed inorganica;

I13X metallurgia.

AREA STRUTTURISTICO CRISTALLOGRAFICA

Lo studente deve acquisire le nozioni basilari della cristallografia e strutturistica chimica.

Tali contenuti possono trovarsi nei seguenti insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati tra parentesi accanto agli insegnamenti stessi: cristallografia o strutturistica chimica (C02X, C03X, D03A).

È obbligatoria le seguente mezza annualità:

n. ½ nei settori scientifico-disciplinari:

C02X chimica fisica;

C03X chimica generale ed inorganica;

D03A mineralogia

Formazione professionalizzante e tirocinio (4.5 annualità)

La formazione professionalizzante, insieme al tirocinio, dà un orientamento specifico alla formazione dello studente, così da favorirne l'inserimento all'interno del mondo industriale.

Al fine di aderire in modo flessibile alla necessità del mondo produttivo e della ricerca e dello sviluppo e della R. & D. la formazione professionalizzante è costituita da 4.5 annualità:

n. 1/2 nel settore P02D economia ed organizzazione aziendale;

n. 4 scelte da un elenco di corsi appositamente costituito all'atto della predisposizione del manifesto degli studi, di cui almeno una dedicata all'attività di tirocinio (vedasi il comma 11).

I titoli dei corsi professionalizzanti saranno scelti dallo studente anche sulla base del lavoro per il tirocinio. I corsi professionalizzanti potranno essere suddivisi in più moduli (al massimo tre).

Inoltre lo studente deve obbligatoriamente svolgere un periodo di tirocinio non inferiore a mesi quattro presso una industria od un centro di ricerca pubblico o privato. A tal fine devono essere stipulate apposite convenzioni tra le università e gli enti interessati.

Di tali convenzioni viene data notizia nel manifesto degli studi.

Durante il periodo di tirocinio, lo studente sotto la responsabilità di uno o più docenti, a ciò designati dalla facoltà, prende visione delle tematiche connesse con la ricerca, la strumentazione e le tecnologie di produzione.

Il tirocinio viene riconosciuto come una annualità di laboratorio, previa stesura di apposita relazione conclusiva. Le modalità per l'accertamento del profitto saranno dettate dalla facoltà.

13. L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame da sostenersi con modalità stabilite dal consiglio di facoltà, consiste di una discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio.

14. I consigli delle competenti strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico dell'ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui al comma 12.

15. Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:

a) i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

b) la durata di ciascun corso di insegnamento;

c) la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

d) le prove di valutazione degli studenti;

e) i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 18 ottobre 1996

Il rettore: MURARO

96A7127

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.13419 XVJ(1014) del 25 settembre 1996 il manufatto esplosivo nonché i relativi componenti esplosivi, sotto specificati, che la ditta Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico come a fianco di ciascuno indicato:

«Colpo 40/70 PFF modello IM 213» (conforme al disegno NT-US-010): cat. I - gruppo C, n. ONU 0006 1.1E;

componenti esplosivi:

«Proietto 40/70 PFF IM 213»: cat. I - gruppo C, n. ONU 0168 1.1D;

«Cannello a percussione M2»: cat. IV - n. ONU 0376 1.4S;

«Capsula per cannello a percussione M2»: cat. V - gruppo A, n. ONU 0044 1.4S.

96A7112

Erezione in ente morale dell'associazione «Azione aiuto», in Milano

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1996 l'associazione «Azione aiuto», con sede in Milano, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico n. 7975/1148 del 1° luglio 1996, a rogito del dott. Pierluigi Scalamogna, notaio in Abbiategrasso.

96A7113

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto relativo allo sbarramento a scopo irriguo sul torrente Bilioso

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, del 15 ottobre 1996, si esprime giudizio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo allo sbarramento a scopo irriguo sul torrente Bilioso, da realizzare nel comune di Tricarico (Matera), presentato dal Consorzio di bonifica Bradano-Metaponto.

96A7114

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C/UAC n. 50/1996 del 26 settembre 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CLIMARA 50 e CLIMARA 100 sistemi di somministrazione transdermica (cerotti) a rilascio di estradiolo, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11, Milano.

Produttore: la produzione della specialità di cui trattasi è effettuata presso lo stabilimento 3M Pharmaceuticals sito in 19901 Nordhoff Street, Northridge, CA 91324, U S.A. ed il confezionamento terminale presso lo stabilimento Schering AG sito in Berlino Wedding - Mullerstrasse 170-178, 13342 Berlino, Germania.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Climara 50» - 4 sistemi transdermici;

A.I.C. n. 030183014 (in base 10) 0WT3M6 (in base 32); classe C;

«Climara 50» - 12 sistemi transdermici;

A.I.C. n. 030183026 (in base 10) 0WT3ML (in base 32); classe C;

«Climara 100» - 4 sistemi transdermici;

A.I.C. n. 030183038 (in base 10) 0WT3MY (in base 32); classe C;

«Climara 100» - 12 sistemi transdermici;

A.I.C. n. 030183040 (in base 10) 0WT3N0 (in base 32); classe C.

Composizione:

principio attivo: estradiolo;

eccipienti: etile oleato, isopropil miristato, glicerolo monolaurato. Il sistema adesivo è un copolimero acrilico. Film protettivo in poliestere.

Indicazioni terapeutiche: terapia sostitutiva estrogena per pazienti affette da disturbi dovuti a menopausa naturale o chirurgicamente indotta (solo se conseguente a patologia non carcinomatosa), quali sintomi vasomotori (vampate di calore, sudorazione), condizioni atrofiche (quali vaginite/vulvite atrofica e/o uretrite atrofica, trigonite) provocate da carente produzione estrogena endogena.

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 51/1996 dell'8 ottobre 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale IOPIDINE 1% soluzione oftalmica alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a., via Roma, 108, Cassina de' Pecchi, Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuate presso lo stabilimento Laboratoires Alcon S.A. con sede in Rue Georges Ferrenbach - F-6840 Kaysersberg, Francia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

IOPIDINE 1% soluzione oftalmica - 12 buste da 2 fiale monodose da 0,25 ml;

A.I.C. n. 029823034/M (in base 10) 0WG41U (in base 32), classe C.

Composizione: principio attivo: apraclonidina cloridrato; eccipienti: sodio acetato triidrato, sodio cloruro, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: IOPIDINE 1% soluzione oftalmica è indicata per controllare o prevenire il rialzo post-chirurgico della pressione endoculare che si manifesta nei pazienti dopo intervento chirurgico laser nel segmento anteriore.

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: uso limitato ad ospedali, case di cura, cliniche specializzate e ambulatori oculistici. Vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del presente decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 52/1996 del 10 ottobre 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NAROPINA - soluzione iniettabile per somministrazione perineurale ed epidurale - soluzione per infusione epidurale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Astra farmaceutici S.p.a., via degli Artigianelli, 10, Milano.

Produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati, per quanto riguarda le confezioni «sacche per infusione», presso lo stabilimento Astra Pharmaceuticals PTY Ltd sito in 10-14 Khartoum Road, North Ryde, NSW 2113 - Australia; la produzione, il confezionamento ed il controllo delle rimanenti confezioni, così come il controllo delle confezioni «sacche per infusione» sono effettuati presso lo stabilimento Astra Pharmaceutical Production Liquid Products sito in S-151 85 Sodertalje - Svezia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Naropina 2 mg/ml» 5 fiale in polipropilene (Polyamp) da 10 ml, A.I.C. n. 032248015 (in base 10) 0YS46H (in base 32);
classe C;

«Naropina 2 mg/ml» 5 fiale sterili in polipropilene (Polyamp) da 10 ml in blister sterile;
A.I.C. n. 032248027 (in base 10) 0YS46V (in base 32);
classe C;

«Naropina 2 mg/ml» 5 fiale in polipropilene (Polyamp) da 20 ml,
A.I.C. n. 032248041 (in base 10) 0YS479 (in base 32);
classe C;

«Naropina 2 mg/ml» 5 fiale sterili in polipropilene (polyamp) da 20 ml in blister sterile;
A.I.C. n. 032248054 (in base 10) 0YS47Q (in base 32);
classe C;

«Naropina 2 mg/ml» 5 sacche sterili in polipropilene (Polybag) da 100 ml in blister sterile;
A.I.C. n. 032248078 (in base 10) 0YS48G (in base 32);
classe C;

«Naropina 2 mg/ml» 5 sacche sterili in polipropilene (Polybag) da 200 ml in blister sterile;
A.I.C. n. 032248080 (in base 10) 0YS48J (in base 32);
classe C;

«Naropina 7,5 mg/ml» 5 fiale in polipropilene (Polyamp) da 10 ml;
A.I.C. n. 032248092 (in base) 10 0YS48W (in base 32);
classe C;

«Naropina 7,5 mg/ml» 5 fiale sterili in polipropilene (Polyamp) da 10 ml in blister sterile;
A.I.C. n. 032248104 (in base 10) 0YS498 (in base 32);
classe C;

«Naropina 7,5 mg/ml» 5 fiale in polipropilene (Polyamp) da 20 ml;
A.I.C. n. 032248128 (in base 10) 0YS4B0 (in base 32);
classe C,

«Naropina 7,5 mg/ml» 5 fiale sterili in polipropilene (Polyamp) da 20 ml in blister sterile;
A.I.C. n. 032248130 (in base 10) 0YS4B2 (in base 32);
classe C;

«Naropina 10 mg/ml» 5 fiale in polipropilene (Polyamp) da 10 ml;
A.I.C. n 032248155 (in base 10) 0YS4BV (in base 32);
classe C;

«Naropina 10 mg/ml» 5 fiale sterili in polipropilene (Polyamp) da 10 ml in blister sterile;
A.I.C. n 032248167 (in base 10) 0YS4C7 (in base 32);
classe C;

«Naropina 10 mg/ml» 5 fiale in polipropilene (Polyamp) da 20 ml;
A.I.C. n 032248181 (in base 10) 0YS4CP (in base 32);
classe C;

«Naropina 10 mg/ml» 5 fiale in polipropilene (Polyamp) da 20 ml;
A.I.C. n. 032248193 (in base 10) 0YS4D1 (in base 32);
classe C.

Composizione:
principio attivo: ropivacaina cloridrato monoidrato;
eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche «Naropina» è indicata per:

1. anestesia chirurgica:

blocchi epidurali incluso il parto cesareo;

blocchi del campo chirurgico.

2. Trattamento del dolore acuto:

infusione epidurale continua o somministrazione epidurale in boli successivi per dolore post-operatorio e nell'analgesia del parto;
blocchi del campo chirurgico.

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del presente decreto, dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 53/1996 dell'11 ottobre 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale KRENOSIN - antiaritmico, nelle forme e confezioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Sanofi Winthrop S.p.a., via Piranesi, 38, Milano.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nello stabilimento Sanofi Winthrop industrie sito in Notre Dame de Bondeville, Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Krenosin soluzione iniettabile 6 fiale di 6 mg/2 ml; A.I.C. n. 028990012 (in base 10) 0VNQKW (in base 32); classe C.

Composizione:

principio attivo: adenosina;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: rapida conversione a ritmo sinusale delle tachicardie parossistiche sopraventricolari incluse quelle associate a vie accessorie di conduzione (sindrome di Wolff-Parkinson-White).

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato ad ospedali e case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 178/1991 e fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del presente decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 54/1996 dell'11 ottobre 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VESANOID - agente citostatico differenziante, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Roche Registration Limited sito in 40 Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire AL7 3AY U.K. rappresentante in Italia: Roche S.p.a. - Milano, piazza Durante, 11.

Produttore: la produzione della specialità di cui trattasi viene effettuata presso lo stabilimento R.P. Scherer GmbH sito in Gammelsbacher Strasse 2, D-69412 Eberbach/Baden - Germania, il confezionamento presso lo stabilimento F Hoffmann, La Roche AG sito in Betriebsstatte Kaiseraugst, CH-4303 Kaiseraugst, Svizzera, il controllo presso lo stabilimento F. Hoffmann La Roche Ltd sito in Grenzacherstrasse 124 CH-4002 Basilea, Svizzera.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Vesanoid 100» capsule da 10/mg in blister; N. A.I.C. 029838012/M (in base 10) 0WGLPW (in base 32); classe C;

«Vesanoid 100» capsule da 10/mg in flacone di vetro; N. A.I.C. 029838024/M (in base 10) 0WGLQ8 (in base 32); classe C.

Composizione:

principio attivo: tretinoina;

eccipienti: cera d'api, olio di semi di soia idrogenato, olio di semi di soia parzialmente idrogenato, olio di semi di soia. Eccipienti dell'involucro: gelatina, glicerina, Karion (sorbitolo, mannitolo, amido), biossido di titanio (E171), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172).

Indicazioni terapeutiche: «Vesanoid» (tretinoina) è indicato per indurre la remissione nella leucemia acuta promielocitica (APL; classificazione FAB AML - M3). L'impiego di questo farmaco è indicato in pazienti non pre-trattati, in pazienti in recidiva dopo chemioterapia tradizionale (antraciclina e citossina arabinoside o terapie analoghe) e in pazienti che non rispondono alla chemioterapia. L'impiego della tretinoina in associazione alla chemioterapia aumenta la durata di sopravvivenza e riduce il rischio di recidive rispetto alla chemioterapia da sola.

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto, dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A7116

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 10 ottobre 1996, è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Campania.

96A7111

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto distrettuale 25 luglio 1996 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Roma e relativo disciplinare 24 luglio 1996, le concessioni minerarie per marna da cemento denominate «Colle Rotondo», «Amiterno» e «Corruccioni», in territorio dei comuni di Cagnano Amiterno e Barete (L'Aquila), sono state trasferite ed intestate alla S.p.a. Cementerie di Cagnano, con sede e domicilio fiscale in Cagnano Amiterno (L'Aquila), località S. Giovanni, codice fiscale n. 01377620669.

Con lo stesso decreto le concessioni minerarie di cui sopra sono state unificate in un'unica concessione denominata «Aterno», della durata di anni 20 e di area complessiva pari ad Ha 212.09.25 in territorio dei comuni di Cagnano Amiterno e Barete, intestata alla sopracitata S.p.a. Cementerie di Cagnano.

96A7115

MINISTERO DEL TESORO

Assegnazione dei beni di proprietà delle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, ubicati nella regione Lazio.

Con decreto 6 settembre 1996 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Lazio, è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere competenti per territorio, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili,

delle attrezzature e dei beni di consumo adibiti a servizi sanitari allocati negli immobili di proprietà, di terzi assunti in locazione o in uso dalle soppresse casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali delle province di Frosinone e Rieti.

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Sono attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — per essere realizzati, gli immobili di proprietà delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali delle province di Roma e Latina, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature allocati negli stessi immobili ed in quelli, adibiti a compiti diversi da quello sanitario, assunti in locazione o in uso dalle casse mutue provinciali di malattia di Viterbo, Latina, Frosinone e Rieti.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

96A7117

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 ottobre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1519,28
ECU	1926,60
Marco tedesco	1005,95
Franco francese	297,52
Lira sterlina	2440,57
Fiorino olandese	896,75
Franco belga	48,832
Peseta spagnola	11,931
Corona danese	261,85
Lira irlandese	2462,60
Dracma greca	6,395
Escudo portoghese	9,942
Dollaro canadese	1128,82
Yen giapponese	13,367
Franco svizzero	1210,97
Scellino austriaco	142,98
Corona norvegese	237,57
Corona svedese	231,60
Marco finlandese	335,53
Dollaro australiano	1200,54

96A7197

FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.

Avvisi agli obbligazionisti

1) Prestito obbligazionario 1985/2000 ind. di nominali lire 1.000 mld III em.

2) Prestito obbligazionario 1992/2000 ind. di nominali lire 1.500 mld.

Dal 1° novembre 1996 è pagabile la cedola n. 23 relativa al semestre maggio 1996/ottobre 1996 del prestito di cui al punto 1), nella misura del 4,15%.

Dal 15 novembre 1996 è pagabile la cedola n. 9 relativa al semestre 15 maggio 1996/14 novembre 1996 del prestito di cui al punto 2), nella misura del 5,05%.

Le cedole sono pagabili presso le sottoindicate banche:

Banca nazionale delle comunicazioni/Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato III emissione.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di agosto e settembre 1996, è risultato pari al 7,428%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di agosto e settembre 1996, è risultato pari al 7,2936%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari a 7,3384, equivalente al tasso semestrale del 3,6%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1996/aprile 1997, scadenza 1° maggio 1997, cedola n. 24, un interesse del 3,6%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il ventiquattresimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della cedola n. 24 (0,36%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è del 12,38%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

Prestito obbligazionario 1992/2000 indicizzato.

Si comunica inoltre che:

a) per il campione dei titoli pubblici di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi annui lordi di agosto e settembre 1996 è risultato pari a 8,771%;

b) per la lira interbancaria «Ribor» di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il rendimento considerato sarà pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti annui lordi rilevati nei mesi di agosto e settembre 1996, è risultato pari a 8,7039%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari a 8,7372% equivalente al tasso semestrale del 4,2770%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,20%, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1996/14 maggio 1997, scadenza 15 maggio 1997, cedola n. 10, un interesse lordo del 4,50% pari ad un rendimento del 3,9375% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il decimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 3% del rendimento semestrale della cedola n. 10 (0,1350%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è dell'1,6725%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

Dal 21 ottobre 1996 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 11 d'interesse relativa al trimestre 21 luglio 1996/20 ottobre 1996 del prestito 1994/2004 indicizzato di nominali lire 1.000 mld (UIC 50816) nella misura del 2,30%, al lordo della ritenuta fiscale del 12,50%:

Banca nazionale delle comunicazioni/Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 12, pagabile dal 21 gennaio 1997, resta fissato nella misura del 2,05%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR). La quotazione del RIBOR sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito Reuters (attualmente RIBO), nonché sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati utilizzando il tasso trimestrale equivalente calcolato secondo la seguente formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,50% più vicino:

$$T = (RIBOR + 1)\ \hat{}\ (0,25) - 1$$

dove T è il tasso trimestrale equivalente e RIBOR è quello rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre).

96A7123-96A7124

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 20 agosto 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante l'estratto del decreto A.I.C./UAC n. 38 del 22 luglio 1996 concernente la specialità medicinale «MONONINE», riportato a pag. 20, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al paragrafo: «Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della lege n. 537/1993», dove è scritto:

«"Mononine" *fiale* da 250 U.I. + solv. 2,5 ml;

A.I.C. n. 028142014 (in base 10) - 0UUUFY (in base 32);

classe: "A" con nota 37, prezzo L. 295.100;

"Mononine" *fiale* da 500 U.I. + solv. 5 ml;

A.I.C. n. 028142026 (in base 10) - 0UUUGB (in base 32);

classe: "A" con nota 37, prezzo L. 590.200;

"Mononine" *fiale* da 1000 U.I. + solv. 10 ml;

A.I.C. n. 028142038 (in base 10) - 0UUUGQ (in base 32);

classe: "A" con nota 37, prezzo L. 1.180.600»,

leggasi:

«"Mononine" *250 flaconcino* da 250 U.I. + *kit per l'uso con flaconcino* solv. 2,5 ml;
A.I.C. n. 028142014 (in base 10) - 0UUUFY (in base 32);
classe: "A" con nota 37, prezzo L. 295.100;

"Mononine" *500 flaconcino* da 500 U.I. + *kit per l'uso con flaconcino* solv. 5 ml;
A.I.C. n. 028142026 (in base 10) - 0UUUGB (in base 32);
classe: "A" con nota 37, prezzo L. 590.200;

"Mononine" *1000 flaconcino* da 1000 U.I. + *kit per l'uso con flaconcino* solv. 10 ml;
A.I.C. n. 028142038 (in base 10) - 0UUUGQ (in base 32);
classe: "A" con nota 37, prezzo L. 1.180.600».

Inoltre, sempre nella stessa pagina, alla medesima colonna, al paragrafo: «Composizione», dove è scritto: «confezione *fiale* da 250 U.I.», leggasi: «confezione *flaconcino* da 250 U.I.», «confezione *fiale* da 500 U.I.», leggasi: «confezione *flaconcino* da 500 U.I.» e «confezione *fiale* da 1000 U.I.», leggasi: «confezione *flaconcino* da 1000 U.I.».

96A7125

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D M Tesoro 18 ottobre 1995 - *G U* n 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I P Z S, Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo»

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente, tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc) Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n 387001 intestato a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERÍA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S a s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
	- annuale	L. 385 000
	- semestrale	L. 211.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.		
	- annuale	L. 72.500
	- semestrale	L. 50.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.		
	- annuale	L. 216.000
	- semestrale	L. 120.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 72.000
	- semestrale	L. 49.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.		
	- annuale	L. 215.500
	- semestrale	L. 118.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
	- annuale	L. 742.000
	- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 5 5 0 9 6 *

L. 1.400